copia

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6 del 30/06/2020

OGGETTO: **Affidamento in house della concessione di gestione del sito carsico Grotte di Castellana alla ñGrotte di Castellana s.r.l.ò partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte e approvazione della relazione ai sensi dellôart. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 - Adozione schema di convenzione.**

Lôanno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, alle ore 18,35 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito dôinvito prot. n° 8957 del 24/06/2020 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dellôargomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	*Assenti*
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
6	dott.	Simone Gentile	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	ing.	Gianluca Domenico Primavera	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				16	**1**

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de Bellis Franca, Filomeno Giovanni.

Presiede lôAssemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sullôargomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Apriamo il quarto, direttamente collegato al precedente: ñAffidamento in house della concessione di gestione del sito carsico Grotte di Castellana alla ñGrotte di Castellana s.r.l.ò partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte e approvazione della relazione ai sensi dellôart. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 - Adozione schema di convenzioneò. Il punto ha ricevuto il parere di regolarità contabile e tecnica favorevoli e anche il parere favorevole del Collegio dei revisori. Immagino che sia sempre il Sindaco a esporre il punto.

Sindaco Francesco DE RUVO

ñÈ fatto notorio la consolidata esperienza maturata per oltre un ventennio dalla ñGrotte di Castellana S.r.l.ò nella gestione del Bene del sito carsico delle Grotte di Castellanaò, bene che genera servizi strumentali all'Ente nel campo turistico e della affidabilità manifestata dalla Società in House nella gestione efficace ed efficiente ed economica.

In considerazione della scadenza dell'attuale convenzione vigente alla data del 30.06.2020 l'Amministrazione si è ritrovata a valutare la modalità più corretta di gestione per il prosieguo, anche la luce delle note vicende della Pandemia da COVID-19 che ha interessato il primo semestre del corrente anno a livello nazionale quindi inevitabilmente a livello locale.

Infatti la Società si è vista costretta a sospendere le attività a far data dallô08.03.2020 in seguito alle prescrizioni impartite nel Lock down vissuto dall'intera nazione: a quella data la Società registrava ricavi per circa ú119.000,00 e obblighi per canone nei confronti del Socio Unico, giusta convenzione in atto, per circa ú335.000,00. Le condizioni economiche applicate nella convenzione in atto ed in scadenza al 30.06.2020 disciplinano i rapporti patrimoniali tra il Socio Unico e la Società in condizioni di ordinaria gestione societaria e tali condizioni sono sempre risultate sostenibili dalla Società a fronte dellôefficiente gestione condotta, come peraltro evidenziano i bilanci della società ed in ultimo quello chiuso al 31.12.2019 approvato in data 27 giugno u.s. che riporta un utile di circa ú103.000,00.

Ciononostante e benché anche la relazione al governo societario approvata dalla Società in data 27.06.2020 ex art. 6 comma 2 e 4 del D. Lgs. 175/2016 escluda alla data del 31.12.2019 rischio di crisi aziendale per la partecipata (atto che è stato trasmesso in data 29.06.2020 e quindi è stato fatto tenere opportunamente ai signori Consiglieri) la gestione economica e finanziaria, emersa già a marzo 2019, ha evidenziato come NON più sostenibili le condizioni economiche applicate in periodo di emergenza COVID. Questo ha portato lôEnte a valutare in primis se mantenere la Società e, in caso di risposta positiva, a fare la migliore scelta per fronteggiare le dirette difficoltà economiche e finanziarie che il COVID aveva già determinato e che potrebbe ancora determinare anche nell'incertezza attuale e futura.

Sono intervenuti copiosi scambi epistolari tra la Società, il I settore e l'ufficio del Controllo analogo, tutti agli atti dei rispettivi uffici, che hanno portato a valutare conveniente per il Comune di Castellana Grotte il riavvio dell'attività piuttosto che la sua chiusura, anche in considerazione del contenimento delle restrizioni sanitarie a partire dal maggio-giugno 2020 e dopo le rassicurazioni da parte dell'esperto incaricato dalla Regione Puglia, il Prof. Lopalco. La Società Grotte S.r.l. ha stimato che la NON riapertura della Società Partecipata in house avrebbe comportato un disavanzo pari a ú 1.233.919,00.

La soluzione ritenuta più opportuna nellôinteresse e della Società e del Socio Unico e che si porta allôattenzione del Consiglio comunale è quella dell'affidamento della concessione delle Grotte di Castellana, che si contestualizza in un momento storico quanto mai unico ed eccezionale di emergenza sanità Covid-19, con conseguente

ridefinizione dei rapporti economico patrimoniali poiché non più sostenibili, come già detto, quelli preesistenti.

Fatte salve le obbligazioni già maturate in capo alla Società al 30.06.2020 questa Amministrazione ha cercato di definire nuove condizioni economiche che nell'incertezza del periodo fossero sostenibili da parte della Società e che consentissero alla stessa, nella denegata ipotesi di NON conseguire come avvenuto in passato, risultati positivi di esercizio, di avere gli strumenti per fronteggiare in autonomia le difficoltà di natura economica e finanziaria. A ciò si ricollega la scelta di prevedere nel fatturato a realizzarsi nel secondo semestre 2020 la percentuale del 1% a titolo di canone per il periodo 01.07.2020 ï 31.12.2020, che si aggiunge a quello già maturato di ú335.000,00 di cui in premessa, nonché la definizione di un canone con aliquota a scaglioni in base al fatturato e quindi del 10% fino a un milione di euro, del 20% da un milione e un centesimo a due milioni di euro e del 40% oltre i due milioni di euro (questo per quanto riguarda ovviamente il 2021).

A titolo di esempio riporto le previsioni formulate dalla stessa Società:
Esercizio 2020 ï Primo semestre:
- ricavi: ú 119.000,00 a cui si devono aggiungere quelli di questi giorni di apertura che sono circa ú 26.000 comunque siamo intorno ai ú 145.000,00.
- canone: ú 335.000,00 (che è il minimo garantito secondo convenzione in atto)
Secondo semestre 2020:
- nuovi ricavi ipotizzati: ú 1.1000,00 di previsionale circa, - 1% applicato per un canone di ú 11.000,00 e pertanto canone annuale del 2020 stimato in circa ú 350.000,00.

Da ciò deriva la possibilità di un eventuale perdita della Società in questo esercizio che è solo un'ipotesi: resta inteso che ove, come già i dati di questi primi week end fanno sperare, si ripristinasse una condizione di ordinaria gestione, la Società potrebbe trovarsi nella condizione di poter registrare un risultato positivo; ad ogni buon conto l'eventuale risultato negativo sarebbe misura tale da poter essere fronteggiato dalla Società con le riserve in dotazione.

Esercizio 2021: si propone un canone definito a scaglioni

- ricavi ipotizzati dalla Società nel Budget ripresentato pari a ú 2.100.00,00

- canone così determinato: 10% uguale a ú 100.000,00 sul primo milione di euro; canone del 20% uguale a ú 200.000,00 sul secondo milione di euro (praticamente da un milione e un centesimo a 2 milioni il 20%, oltre i 2 milioni e un centesimo canone del 40%).

Queste condizioni vogliono risolvere le problematiche di natura finanziaria ed economica; resta fermo che incombono sul Socio Unico tutte le azioni e le scelte previste dalla normativa vigente nel rapporto Socio ï Partecipata.

La scelta del ridotto periodo di affidamento così come il serrato monitoraggio sull'andamento societario che sarà trimestrale per l'anno in corso quadrimestrale nell'anno a venire hanno la finalità di consentire al Socio l'esercizio tempestivo delle sue prerogative; in tal senso sarà cura del I Settore attuare un monitoraggio trimestrale dei costi e ricavi per il 2020 e quadrimestrale per il 2021, al fine di consentire al Socio Unico di intervenire prontamente ove necessario.ò

Questa è la proposta che io sottopongo alla vostra discussione eventuale e poi approvazione.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

La proposta di delibera è stata analizzata anche dalle Commissioni consiliari. Il parere della I Commissione è esposto dal Presidente Sportelli.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Il parere è favorevole a maggioranza. Preciso, Sindaco, che nella Commissione oltre a discutere del punto i Consiglieri hanno sollecitato una formale richiesta di conclusione degli iter e dei regolamenti ancora in essere che abbiamo aperto nel corso del tempo o che si necessitano. Quindi a latere rispetto al punto sulla convenzione, abbiamo preso questo impegno, condiviso anche con i Consiglieri di maggioranza della Commissione. Tutto qui. Parere, ripeto, favorevole a maggioranza.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Ho letto anche il verbale. Io aggiungerei altri regolamenti a quelli indicati nel verbale perché qui ce nõe qualcuno, ma credo che ce ne siano anche altri che non sono stati citati. Il parere della II Commissione, esposto dal Presidente Quaranta.

Consigliere Domenico QUARANTA

Il parere è favorevole a maggioranza, così il Consigliere Campanella è contento.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Invito a prenotarvi, come ha già fatto il Consigliere Ciliberti per avviare la discussione sul punto.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Questa è null'altro che la continuazione della puntata precedente. Allora facciamo un po' di matematica, sperando che non ci vengano contestate anche le tabelline. La Società Grotte oggi in una situazione normale versa un canone al Comune pari al 30,13%, se ricordo bene, al netto delle imposte cioè se incasso ú 100, verso ú 30,13 esentasse nelle casse del Comune. In base ai conteggi che vengono fatti qui quest'anno viene calcolato metà del canone minimo che di ú 670.000,00 all'incirca al di sotto del quale la Società Grotte non può andare nei confronti del Comune e per l'anno in corso abbiamo percentuali diciamo irrisorie perché è l'1% su un milione di euro, sempre se la tabellina non mi verrà contestata, fa ú 10.000,00, lõ1% su due milioni di euro fa ú 20.000,00, quindi dovrebbe essere più ú 10.000,00 o più ú 20.000,00 alle casse del Comune. Quindi a quei ú 335.000,00 vanno ú 10.000,00 ogni milione di euro. Qui nessuno ha il dono della veggenza e quindi non sappiamo che cosa faremo dal 1 luglio al 31 dicembre. Mi chiedo: se io sono una società e il Consiglio comunale qui presente è l'organo massimo di proprietà nella rappresentanza della città del patrimonio carsico - che, lo ricordo a me stesso, è di proprietà della città di Castellana che noi rappresentiamo nella massima Assise comunale - se noi oltre a essere responsabili istituzionali e garanti della tutela del patrimonio carsico, come siamo qui, questo fosse un Consiglio di Amministrazione dove in questi Bilanci ci fossero i denari di ognuno di voi e di ognuno di noi, voi in un'azienda dove ci mettete i soldi, la passate una cosa del genere? Dove io do in affidamento un bene quindi un ramo d'azienda, colui che me lo gestisce ha subito un problema, viene fuori da situazioni floride, incantevoli e meravigliose dal punto di vista gestionale da fare invidia al mondo, il giorno in cui si ammala c'è papà che mette mano al portafoglio e dà la moneta. Voi in un'attività privata vostra così fate? La persona a cui affidate il ramo d'azienda e dice õoggi c'è un

problema, io ti metto nelle condizioni perché è doveroso, perché dobbiamo tutelare un patrimonio carsicoò tu, cara mia azienda, siccome hai un patrimonio inestimabile che, grazie a Madre Natura, non si consuma nel tempoé In Italia - devo dare una notizia forse a qualcuno - esistono gli istituti bancari - forse qualcuno l'ha dimenticato - dove una società con un pregresso di bilanci positivi e un patrimonio inestimabile, intoccabile e indeperibile come quello delle Grotte di Castellana si rivolge a un istituto bancario e dice: guarda io per quest'anno forse ho bisogno, forse, perché non so come mi va con i costi di gestione; fa una pianificazione del costo del personale, fa una pianificazione delle utenze, fa una pianificazione di minima su quello che è un incasso, dice questo potrò incassare più o meno, questo dovrò pagare con certezza: si chiama business plan, non lo so se è arrivata da qualche parte questa notizia. Si fa un margine operativo lordo tra incassi, ricavi e costi di gestione per arrivare al MON, che è il Margine Operativo Netto, dove si tira la linea. Se la linea è positiva è bene, sennò la persona con i nostri denari, se fossero nostri denari, abbiamo affidato una nostra azienda nella gestione, nel momento in cui va in sofferenza in difficoltà una volta, io ti metto in condizione perché sono il proprietario quindi vengo con te, porto il bambino dall'istituto bancario, porto mio figlio come quando un papà ci ha aiutato magari ad acquistare la prima casa, ci fa da garante, ci fa comprare un mutuo, ci mette nelle condizioni di lavorare. Se le cose vanno bene, come tutti ci auspichiamo, recupero i costi. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, ho gli anni necessari per ripagare quei danari che posso attingere in altre forme. Non lo so, vengo io da Marte o funziona così nella vita normale? Ma si tratta del Consiglio di Amministrazione del Sindaco De Ruvo più fantastico che esista al mondo e quindi non si può fare così. Quindi il papà mette i soldi, non i nostri, dei castellanesi - perché questo lo grideremo a Castellana, non è che li informeremo, lo sapranno tutti. Metterete i soldi dei castellanesi nelle tasche di una società. Questo tanto è vero conferma i nostri sospetti antecedenti, che c'è anche un calcolo matematico perché una cosa è soccorrere in caso di necessità - e io avrei adottato altre soluzioni - poi c'è anche che se andate a fare per l'anno 2021 il conteggio del 10%, per l'anno 2021 viene abbonato quindi non esiste più il canone minimo quindi il minimo rischio di impresa è stato depennato. Quindi la mia società, il mio bene carsico che da 40 anni, da 50 anni, da quando è diventato un'attività, un luogo aperto ai turisti mi dà dei denari, per la prima volta voi state eludendo ogni forma di garanzia minima di incasso da parte dell'Amministrazione perché viene eliminata anche una minima parte di canone fisso che tutti i Consigli di Amministrazione hanno dovuto prendere come impegno per dare nelle casse del Comune. Questo lo sapete, sì? L'importante è che lo sapete perché poi domani mattina - io lo ripeto perché, grazie a dio, non ho l'Alzheimer anticipato, meno male - nessuno potrà dirci che non lo sapevate. Verrà abolita ogni forma di impegno minimo di riconoscimento economico da parte del gestore nei confronti del proprietario. Quindi, cari Consiglieri colleghi, è come se voi siete titolari di un'azienda, l'avete ereditata - perché le Grotte di Castellana le abbiamo ereditate - questa azienda fa un fatturato matematico poco, alto o medio che sia: voi prendete questa azienda di cui siete proprietari, la cedete a qualcuno che la gestisca al posto vostro e non vi garantite neanche un centesimo di fitto o di canone mensile certo nell'anno. Vorrei sapere se voi gestite così le aziende private; magari può essere innovativo, magari un'economia brillante, unôeconomia creativa, magari è una nuova idea di poter condurre le aziende. Non lo so se nelle attività private di qualcuno che siede in questo Consiglio farebbe così, se desse la sua attività in gestione a qualcuno a costo zero garantito durante l'anno; ma tanto non sono soldi propri, pagano i Castellani se chissenefrega. Punto 2: nel caso in cui l'anno prossimo, quindi senza alcuna garanzia di incasso, la Società Grotte dovesse ritornare - e ce lo auguriamo tutti - a un fatturato annuo che va oltre i 4 milioni di euro, se voi fate il conteggio delle aliquote previste, il Comune incasserebbe esattamente quel milione e 150.000 euro che

incassava con il 30,13% di canone sull'incasso. Se qualcuno di voi sa già oggi che incasseranno 4 milioni di euro, signori miei, andiamo insieme a giocare il SuperEnalotto. Se voi sapete esattamente l'incasso del 2021, io ï *chapeau* - mi inchino. Se dovessero incassare 3 milioni di euro? Avete fatto il conto? 3 milioni di euro è una cifra che fa chiudere un Bilancio positivo. 3 milioni di euro al 30,13% di canone comeè sempre esistito fanno 900.000 e dispari nelle casse del Comune. Se fate il conto, l'anno prossimo con quello che vi accingete ad approvare, il totale viene intorno ai ú700.000. Lo dovete sapere, lo devo lasciare a verbale, perché ve lo ricorderò in campagna elettorale, ve lo ricorderò sui giornali: sappiate che state approvando una cosa - perché come è possibile che incassano 4 milioni, così è possibile che ne incassano anche tre, ci dobbiamo giocare la fiche, puntiamo sulla roulette - sappiate che state deliberando volontariamente un incasso di una società che a quel punto torna a essere utile perché con 3 milioni di euro l'anno si sta bene. Voi state deliberando un incasso di ú 200.000,00 in meno nelle casse del Comune da lasciare nelle casse della Società. Non lo so se sono stato chiaro. State deliberando questo. Chi paga queste ú200.000,00 in più? Allora ti sto aiutando nel momento di difficoltà - capite il nostro sospetto - o sto lasciando anche margine? Io, proprietario dell'azienda, nella migliore delle ipotesi, nella combinazione più feconda dell'attività riprendo esattamente gli stessi soldi che prendevo prima; tu che gestisci un mio bene, un mio patrimonio, hai tutte le possibilità per metterti un utile maggiore e non quello che invece l'utile debba essere corrisposto a chi della proprietà ne ha la responsabilità e la titolarità. Se questo per voi significa gestire e amministrare con saggezza le partecipate pubbliche o un'azienda, signori miei, io dopo questa dichiarazione non ho più niente da dire perché questo lo racconteremo a tutti i 19.900 castellanesi.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Il Consigliere Galizia chiede di intervenire.

Consigliere Michele GALIZIA

Io sinceramente sono senza parole. Mi vien da dire: è bello vincere facile. Questo è. Ecco perché purtroppo poi alla fine uno tira le somme. Io posso capire che quest'anno ci possono essere minori entrate, però come hanno fatto tutte le aziende che hanno un canone di locazione o hanno dei mutui, hanno chiesto la sospensione. Ci sta anche che la S.r.l. Grotte dice: mi puoi sospendere per i prossimi due anni il canone e magari te lo ridò appena inizio a fare utile, ci sta. Se io voglio sostenere le aziende ï cosa che ha fatto anche il Governo, sospendere i mutui poi però comunque gli interessi devi pagare - puoi sospendere l'affitto, però me lo devi pagare perché io pago le tasse sull'immobile. Sindaco, ci rendiamo conto che in fase poi di bilancio sarete costretti ad aumentare le tasse? Se voi in questi anni ci avete sempre detto che non avete 10 mila euro - ormai siamo arrivati tra un po' agli spiccioli, ñnon si fa questo perché non ci sono soldiò - ora noi stiamo rinunciando a delle entrate perché dobbiamo sostenereé Della serie che questa Società o è ottimista o è pessimista, vede i prossimi tre anni un buio totale da dire allôAmministrazione ñnon ti posso pagare perché non so se domani mi alzo, non so quello che succede domani, dopodomani, l'anno prossimo, io per ora non ti pago, aumento il biglietto, faccio tutto quello che viene nelle mie tascheò Nelle tasche dei cittadini in questo caso vedranno meno servizi: il verde, speriamo che riusciamo, l'estate castellanese, lôinverno, la stagione; ormai tutte le spese vive che questa Amministrazione deve fare, con quelle minori entrate vi siete chiesti da dove li dovete prendere? Dovete aumentare le tasse. Lo dovete dire ai cittadini, che noi abbiamo aiutato la S.r.l. Grotte perché la vede nera. È chiaro che appena inizierà a vedere cassa, inizierà a fare sponsor da 50 o 60 mila euro - cosa che hanno fatto in questi anni ï buttato i soldi. Noi non abbiamo i soldi per fare un rappezzo, per fare le strisce

pedonali, per fare tante cose; invece regaliamo 50, 100 mila euro agli sponsor. Oggi diciamo alla S.r.l., che è una società che chiude sempre il Bilancio, stai tranquillo, devi dormire su sette cuscini perché sono i cittadini che devono pagare il conto. Questo oggi stiamo dicendo. Vi assumete le vostre responsabilità di Bilancio, vi assumete le vostre responsabilità di mancata di entrata nel Bilancio. Un domani se questo Bilancio, se queste delibere vanno di fronte alla Corte dei Conti, qualcuno ne deve rispondere. Vi assumete le vostre responsabilità di queste minori entrate. Oggi io questa minore entrata proprio non riesco a capirla. Io sto rinunciando a un affitto perché non so quello che succede domani mattina. Ok, non sappiamo quello che succede domani mattina: blocchiamo, congeliamo. Ma è un canone che mi dicevi perché lo devo mettere in bilancio; me lo darai tra due anni, ma non possiamo noi rinunciare a quei soldi. L'abbiamo detto tanti anni che quei soldi per noi sono fondamentali e oggi all'improvviso siamo diventati ricchi. Fino all'ultimo Consiglio comunale che abbiamo fatto ñnon abbiamo soldiò, disperati. Noi ci dobbiamo disperare e alla Società Grotte tutto gratis. Stiamo veramente impazzendo. Io sto impazzendo a vedere questo modo vostro di gestire la cosa pubblica. Capacità zero.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Il Consigliere Campanella chiede di intervenire.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Ancora una volta dobbiamo essere un po' ripetitivi e sposare quello che è stato già detto dai colleghi che ci hanno preceduto. Mio malgrado, guardando un po' la questione che mi tocca da imprenditore oltre che da Consigliere comunale, non posso che dar ragione a qualche commento fatto da un nostro collega Assessore qualche settimana fa. È facile fare impresa. Avete capito cosa voglio dire. È facile fare impresa così. Mi dispiace, caro Sindaco, lo so che ci vien da sorridere, ma di fatto il succo della questione è proprio questo. Allora mi faccio delle domande: avete individuato l'eventuale copertura della minore entrata? Altrimenti sarete chiamati a giustificare ai cittadini il perché nell'emergenza non avete voluto dare una mano alle imprese che hanno avuto le stesse difficoltà delle Grotte e forse anche peggio. Tutte le aziende, tutte le imprese, tutti gli esercenti che sono stati costretti a rimanere chiusi come le Grotte, ad oggi hanno continuato a pagare gli affitti, le tasse comunali, le tasse regionali. Dal Governo nazionale a quello regionale a quello locale abbiamo ricevuto solo promesse - ñfaremoò, ñvedremoò - per non parlare di quelli che sono stati gli ordini assistenziali. Ve lo ricordo: non la povera gente che comunemente vive male, ma tanta gente che si è trovata a vivere male e non è stata preparata a questa esigenza, si è vergognata di andare a chiedere qualcosa di beni di prima necessità. Allora così come si sta pensando o avete pensato - perché sono certo che ve la siete fatta ó sta domanda - avremo una minore entrata, dobbiamo chiudere il Bilancio, cercare di non aumentare le tasse quindi andiamo a trovare dove prendere questa compensazione. Sarete condannati a giustificare il perché non avete voluto aiutare le aziende di Castellana non solo le Grotte, come le Grotte. Per carità, per quanto mi riguarda io credo che sia legittimo per un buon padre di famiglia cercare di dargli un'opportunità, che non deve essere sempre quella che al minimo lamento si va a comprare il giocattolo, deve essere quella di istruire e insegnare al proprio figlio come fare una strada e cercare di non cadere. Un'altra cosa molto importante che non mi è parso di leggere in nessuna delle righe della convenzione: se - come dice il Consigliere Ciliberti e ce lo auguriamo tutti per carità - nel 2021 ci possono essere dei guadagni tali da far star bene, non solo bene, ma anche meglio le Grotte - io me lo auguro perché non esiste che possa volere il male di una azienda o di chiunque altro ï dove sta scritto che questo maggior guadagno possa rientrare in una gestione più oculata e parsimoniosa? Non sta scritto

da nessuna parte. Se il CdA dovesse impazzire, quei soldi di maggiore entrata se li va a spendere come vuole; non sta scritto da nessuna parte, leggetelo. Almeno ritengo che due righe a far sì che si potesse giustificare quel contenimento. Io ritengo si possa dare una mano. Magari è sbagliata la forma; io non lo so chi l'ha scritta quella convenzione, non sono un tecnico e non mi permetto di giudicare chi l'ha scritta, ma come imprenditore vi dico che è stata fatta senza sapere chi è stato; non magari fatta con i piedi, anche peggio. Non si capisce bene che cosa gli state dando al CdA, alle Grotte stesse, in che maniera. Qualcuno deve pur dire grazie di questo sostentamento e di questo aiuto. Non lo so, sarò forse ignorante, non lo so leggere, non sono un tecnico, ve ne chiedo scusa, però a livello sostanziale e imprenditoriale non posso condividere quello che vi accingete ad approvare.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Il Consigliere Rinaldi chiede di intervenire.

Consigliere Andrea RINALDI

Io volevo fare più una proposta. Siccome forse ci potrebbero essere delle responsabilità, chi approva e chi non approva, non si sa domani mattina come può andare, non si può sospendere questo punto, portarlo all'ultimo punto, approvare quegli altri tre punti e prenderci 10 giorni con i Capigruppo e poter vedere questo meglio? In modo che teniamo aperto il Consiglio e quindi la convenzione è valido il fatto del 30 che stiamo approvando.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Provo a riformulare la richiesta in maniera formale. Il Consigliere Rinaldi chiede di porre in votazione una sospensione del punto e un rinvio in coda all'Ordine dei lavori con la prospettiva poi di avere un congruo tempo di 10 giorni per poi valutare l'atto. Prima di arrivare alla votazione io chiedo se questo iter logico è fattibile o meno al Segretario Generale, in maniera tale poi eventualmente da porre in votazione.

Consigliere Andrea RINALDI

Visto che questa proposta non abbiamo avuto modo di poterla discutere perché è arrivata da qualche giorno, non l'abbiamo neanche letta, né vista. Ci può essere qualche proposta migliorativa da poter non incorrere a tutti quei problemi.

Intervento fuori microfono

Segretario Generale Caterina BINETTI

Allora il rinvio e quindi il differimento del punto all'ultimo punto dell'odierna seduta finalizzato a cosa? Lo rinviamo, punto. Incanaliamoci nelle modalità corrette per raggiungere l'obiettivo. Se l'obiettivo è sostanzialmente prendere tempo 10 giorni per studiare l'atto e apportare eventuali correttivi, la modalità è che non venga discusso oggi. Pertanto soccorrerà una proroga tecnica gestionale di 10 giorni agli stessi patti e condizioni, ci rivedremo tra 10 giorni con l'argomento ñApprovazione della relazione e adozione dello schema di convenzioneò. Questo sarebbe il corretto iter.

Consigliere Andrea RINALDI

Ho detto ñl'aggiornamentoò perché siccome la convenzione scade il 30é

Segretario Generale Caterina BINETTI

Ma non la salviamo comunque perché noi domani dobbiamo decidere: stiamo in proroga della vecchia, e non può che essere quello, o ci diamo una nuova convenzione,

e non può essere perché non l'abbiamo deliberata? Ovviamente questo da un punto di vista procedurale la responsabile del Settore, che è colei che deve adottare lôatto tecnico di proroga motivato sulla base essendo di 10 giorni, sulla base di questa considerazione, di questa giustificazione e di questa proposta odierna, deve avallare lôiter. Quanto all'iter di Consiglio, mi sembra più corretto proprio rinviare e differire. Facciamo una eventuale sospensione e sentiamo la responsabile che gestisce; lei deve adottare un atto gestionale, un atto gestionale che per il minimo del tempo consenta sì, a Società Grotte di gestire e ritenersi legittimata la gestione, però in funzione della vecchia convenzione e non della nuova.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie alla Dottoressa Binetti. Vista la richiesta del Consigliere, a questo punto è inutile procedere nella discussione. Poniamo in votazione la richiesta di rinvio del punto. Il rinvio del punto è tecnicamente fattibile.

Intervento fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Facciamo un poôdi ordine. Il Sindaco chiede di intervenire così aggiunge delle riflessioni. Prima di aggiungerne delle altre, perché altrimenti questo diventa praticamente un punto flessibile, o poniamo in votazione la richiesta del Consigliere Rinaldi oppure continuiamo con la discussione. La richiesta non può rimanere appesa alla fine della discussione, va immediatamente analizzata. Questa è la logica delle cose. Prego, Sindaco.

Sindaco Francesco DE RUVO

Volevo rispondere o fare delle riflessioni sempre rispettando il vostro punto di vista. Per carità, ognuno ha le sue idee, le sue valutazioni e le rispetto, anche se non le condivido. Noi forse ci siamo dimenticati dello stato emergenziale in cui ci siamo trovati e in cui forse noi ci troveremo. Qua non parliamo di cosa ormai trapassata; qui non sappiamo domani che cosa succede, che scoppia un focolaio a 50 o a 30 chilometri da qui e cambia il mondo. Siamo in un regime di totale incertezza; le previsioni lasciano il tempo che trovano. Detto questo, noi abbiamo fatto una convenzione ponte quindi stiamo parlando di una convenzione di un anno e mezzo, che tiene conto della imprevedibilità di quello che può succedere e soprattutto di quello che è successo cioè di un 2020 in cui la Società Grotte ha dato all'Ente ú 335.000,00 a fronte di un incasso di ú 140.000,00. Ci rendiamo conto? Questa è la situazione attuale. Se poi un previsionale stimato - ma parliamo di tantissimi punti interrogativi perché non sappiamo cosa succederà - al 31 dicembre le Grotte incassano un milione di euro, avranno dato ú 350.000,00 a fronte di un incasso di ú 1.150.000,00: siamo ben oltre il 30% dell'attuale convenzione. Quindi già partiamo da questo presupposto. Parliamo di una società che ha dei costi fissi di gestione a battenti chiusi di ú 1.233.000,00. Sono numeri che sono qui, dati certificati. Quindi già qua si capisce come il contratto in essere possa essere dalla controparte tacciato di eccessivamente oneroso perché ci potrebbero essere questi estremi. Ripeto, stiamo ottimisticamente prevedendo un milione di incasso sino a fine anno, considerando tutto quello che potrebbe succedere e che non lo sappiamo. In questo caso dovendoci dare loro a noi ú 335.000,00 a fronte di un incasso di 120, quello che è stato, potremmo anche sembrare una controparte. Detto questo, il 2021 si è fatto questo ragionamento ponte, di sostegno a una nostra partecipata che siamo noi stessi. Parliamoci chiaro: se la Società per un quid qualsiasi chiude il Bilancio in negativo, chi va a ripianare la situazione è sempre il Socio. E voi mi dite un canone fisso senza canone fisso, ma ditemi voi: 1) su che base noi lo andiamo a quantificare

questo canone fisso, su che conteggi, su che certezza di entrate possiamo noi quantificare un canone fisso? E se poi le Grotte rimangono chiuse tutto l'anno perché c'è il COVID di nuovo, come è successo in questi sei mesi, dove se ne vanno? E allora è lì che dobbiamo andare ad aumentare le tasse seriamente ai cittadini per andare a compensare il disavanzo che creeranno. Quindi la convenzione ponte non è un regalo *sic et simpliciter*; è secondo me un lavoro studiato, dove si è visto che all'incasso di 2 milioni di euro le Grotte compensano tutto ciò che sono i loro costi di gestione. Chiudono un Bilancio zero a zero; diamogli con quelle aliquote una mano in questo senso. Dopo quel valore, avendogli noi dato una mano, come è giusto che un padre dia al figlio in un momento di difficoltà, dopo decenni in cui è avvenuto il contrario, dopo loro ci pagano un'aliquota che è notevolmente maggiore rispetto all'attuale. Se vogliamo simulare i 3 milioni, è giusto quello che dice il Consigliere Ciliberti, che loro ci danno 200 mila euro in meno per un anno; ma se andiamo sui 4 milioni, già siamo lì; sui 5 milioni siamo in perfetta media. Se non c'è più il COVID, attenzione Consigliere Campanella, sui 5 milioni è un traguardo realizzabilissimo, considerando il 10% di aumento del biglietto. Se abbiamo fatto 4 milioni e mezzo nel 2019, un 10% in più porta a 5 milioni e non c'è nessuna perdita. Quindi io credo che questa proposta sia una proposta ragionevole, razionale e penso che chi ha a cuore la Società Grotte, i suoi dipendenti, il personale, le attività ricettive e tutto quello che ruota per Castellana e per i castellanesi intorno alle Grotte non possa non votarla, considerando ï ripeto - che si tratta di una convenzione ponte, un anno e mezzo. Valore dell'atto: ú 350.000,00, il che significa un'imposta di ú 7.000,00. Tutto qui.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

A tal proposito, Sindaco, sempre prima di porre in votazione la proposta di rinvio del punto del Consigliere Rinaldi, anche alla luce delle osservazioni fatte, ci ha raggiunto il Responsabile del I settore, la Dottoressa Amodio, che invitiamo a raggiungere questa postazione qui, in maniera tale da poterci dare ulteriori elementi tecnici per eventualmente poi valutare la possibilità del rinvio così poi chiudiamo questa parentesi in una maniera o nell'altra e procediamo con i lavori. Prego, Dottoressa Amodio.

Responsabile I Settore Giovanna AMODIO

Buonasera a tutti. Seguivo il Consiglio comunale. Naturalmente come Responsabile del settore 1 sono chiamata a dover fare un'ulteriore proroga tecnica di altri giorni. Dottoressa Binetti, mi dia conferma di questa cosa. D'altronde non c'è altra scelta, però se dobbiamo parlare di numeri, volevo riportare la discussione sui numeri. Vado così a logica perché ormai ho seguito e ho visto i Bilanci della Società Grotte e posso avere la presunzione di dire che posso andare a memoria. La Società Grotte fino a marzo ci ha presentato un Bilancio dove aveva un volume di affari di ú 119.000,00. La Società ha riaperto il 26 giugno quindi stiamo parlando di esattamente cinque giorni. Per la proroga di quell'atto riveniente dalla precedente convenzione, la Società Grotte oggi ha un obbligo nei confronti dell'Ente di ú 335.000,00. La sottoscritta sarebbe chiamata a dare una ulteriore proroga di altri 10 giorni. Significa che io dovrei fare i conti della serva: ú 335.000,00 diviso 180 x 10. Giusto? Sono ulteriore aggravio di costi. Significa che oggi noi non dobbiamo parlare del 30,19 perché il 30,19 è quello che noi abbiamo nella nostra mente, nella nostra memoria di quelli che erano i volumi di affari della Società nel precedente anno. Oggi noi ci ritroviamo con una società che ha ú 119.000,00 di entrate. Ora, a volergli bene, in questi 10 giorni potrà fare venti mila o tenta mila euro. Se facciamo il rapporto dei ú 119.000,00 sta a ú 335.000,00, penso che la matematica non è un'opinione. Non stiamo parlando di un canone del 30,19 ma stiamo parlando di un canone nettamente superiore. Significa che in qualche modo

rispetto all'attività della Società andremmo a ipotecare ulteriormente il futuro della Società. Questo è il mio parere da tecnico. Chiaramente poi induco tutti voi a fare le vostre valutazioni. Il dire che l'1% che viene concesso alla Società Grotte per il periodo successivo è semplicemente per consentire alla Società Grotte di rifarsi di quel 50% che di fatto gli abbiamo già applicato quindi siamo noi che stiamo facendo un interesse quasi da usurai verso la Società Grotte. Consentitemi, io la riflessione ve la devo far fare. Tecnicamente questo è il risultato dei numeri poi al Consiglio le valutazioni del caso. Io avrei finito. Allora se dobbiamo parlare della prorogaé

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Stiamo ragionando adesso sulla proposta fatta dal Consigliere.

Responsabile I Settore Giovanna AMODIO

Io sono stata chiamata per questo.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie, Dottoressa; facciamo vedere come si procede a igienizzare il microfono come previsto, chiedo scusa, però è giusto. Allora a questo punto senza andare oltre con gli interventi richiesti, chiedo al Consigliere Rinaldi se intende riformulare la proposta.

Consigliere Andrea RINALDI

Io ho chiesto l'aggiornamento apposta per quel tipo di discorso perché l'aggiornamento non chiude il Consiglio quindi non ci sono altri atti.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

La Dottoressa ha già risposto.

Consigliere Andrea RINALDI

Siccome qualche altra volta mi sono trovato ed è stato fatto, l'aggiornamento non chiude il Consiglio quindi è come se la discussione sta continuando fra due o tre giorni.

Responsabile I Settore Giovanna AMODIO

Noi abbiamo un problema di rapporti contrattuali con la Società e da domani chi è? In base a che cosa?

Consigliere Andrea RINALDI

Per una settimana si sospende, basta.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Dovrebbero chiudere le Grotte, mi pare di capire.

Consiglieri Andrea RINALDI

Non faranno gli atti, faranno esclusivamente gli atti necessari. Lo prevede la Legge, no?

Intervento fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Eh sì, ma con una proroga tecnica, sarebbe il ragionamento che ha detto. L'alternativa è chiudere il servizio cioè fare un danno definitivo in quel caso. Il Consigliere Ciliberti vuole aggiungere, però esclusivamente su questo aspetto, altrimenti andiamo oltre.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Anche perché questo è il tema, se non trattiamo questo tema.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Non andiamo oltre la proposta di rinvio di sospensione, altrimenti rimane questa cosa appesa. Se il Consigliere Rinaldi dice no, siccome non è tecnicamente possibile, ritiro la proposta di rinvio perché questo è tecnicamente possibile il rinvio, non la sospensione del punto, la seduta si può riaggiornare. Il punto non può rimanere aperto per via di questa questione contrattuale, non perché non sia possibile diversamente. Credo che sia questo lôimpasse. Bisogna procedere con una proroga tecnica. Prego, Consigliere Ciliberti.

Consigliere Domenico CILIBERTI

È solo inerente al fattoé Puoi dire tranquillamente.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Prego, Consigliere Quaranta.

Consigliere Domenico QUARANTA

A mio parere la proposta di Andrea andava fatta ab origine nel senso che non dovevamo aprire la discussione del punto, chiedere una modifica dell'ordine dei lavori, spostarlo in coda e poi aprire e aggiornarci. Nel momento in cui abbiamo aperto la discussione o aggiorniamo e si riaggiornano tutti gli altri punti in codaé

Interventi fuori microfono

Consigliere Domenico QUARANTA

A norma di Regolamento non si potrebbe fare.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

La seduta viene aggiornata giustamente.

Consigliere Domenico QUARANTA

Vado a memoria onestamente, però solitamente quando si è ricorso all'aggiornamento, si è sempre fatta una richiesta di modifica dellôordine dei lavori prima dell'apertura del punto, portato il punto in coda e poi, una volta arrivati in coda, aperto il punto e chiesto lôaggiornamento.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Vuol dire praticamente che se si decide di sospendere la seduta, si rimane sospesi e tutti quelli che vengono dopo cioè non si può modificare l'ordine dei lavori. Poi la discussione di un punto sospeso non ho capito da che punto si riparte. Abbiamo aperto la discussione del punto. Questo è il limite, lôavete già detto. Comunque prego, Consigliere Ciliberti.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Chiaramente su questo punto poi ci sono stati due passaggi non da poco, quello del Sindaco e quello della Dottoressa Amodio. Allora condivido la preoccupazione e io credo che questo non dovrebbe neanche servire più chiarirlo. Qui non c'è persona che non tiene al bene e alla salute della Società Grotte, che è una ricchezza di tutta la città. Quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Che la Società Grotte quest'anno abbia versato molto più di quello che avrebbe dovuto versare nei primi sei mesi in virtù del fatturato a causa dei tre mesi di fermo, questo è inconfutabile, non lo può negare

nessuno. Quello che io contesto, dove ho posto l'accento prima è che - se il Sindaco ha ragione, io voglio seguire il ragionamento - ha detto: chi lo può sapere cosa succede a settembre, a ottobre, a novembre, a dicembre? Può qualcuno di noi immaginarsi un focolaio con certezza o meno come tutti quanti noi ci auguriamo? Non lo sappiamo. Visto che questo non lo sa nessuno di noi, si mette nelle condizioni la Società Grotte di finire l'anno. Chiaramente è normale che devi fare recuperare quello che hanno dato oltremodo in virtù di una convenzione che a causa della chiusura li ha penalizzati; questo non lo può negare nessuno. Quello che io contesto è: visto che non possiamo sapere quello che accade a settembre, ottobre, novembre o dicembre, perché ci dobbiamo preoccupare di fare già una proiezione del 2021? Perché non si è pensato di fare una proroga a 6 mesi fino a fine anno, dove io dalla Società Grotte non prendo più un centesimo fino a fine anno? Ha un motivo d'essere perché mi ha dato già molto più di quello che mi doveva. La mia domanda è: perché mi devo preoccupare oggi di stabilire il 2021, se qui dentro né la Dottoressa Amodio, né io, né Lei e né nessuno sa cosa succede nell'arco dell'ultimo trimestre dell'anno? Questa è la domanda. Perché devo provvedere ad approvare uno schema che in alcuni passaggi può essere penalizzante per le casse del Comune quindi per i castellanesi, se nessuna delle persone qui dentro sa realmente cosa può succedere a fine anno? Me lo potete spiegare cortesemente? Perché io devo prevedere questo? Ipotesi positiva: il COVID scompare - speriamo bene - torna tutto rose e fiori, perché ci dovete rimettere 200 o 250 mila euro già oggi? Perché dovete fare questa scommessa oggi? Ce lo potete spiegare? C'è una motivazione tecnica per questi numeri, Dottoressa Amodio? C'è qualcuno che me lo può spiegare in lingua originale? Perché deciderlo oggi? Siamo in una situazione di emergenza, la Società Grotte ha fatto il primo semestre in situazioni di difficoltà perché ha versato molti più denari di quello che gli competeva, ha dei costi fissi. Io, padre di famiglia, mi accerto che è certo perché lo sappiamo tutti che ha dato molto di più in questo semestre e ti metto nelle condizioni di recuperare tutto quello che mi hai dato in più; nel momento in cui hai già recuperato tutto il margine, vediamo anche cosa succede a livello ambientale, che non lo sappiamo oggi. Nel momento in cui inizia l'anno 2021, in virtù di dati reali mi regolo su quelle che sono le condizioni da applicare. Perché la fiche come scommessa lì ma messa oggi per il 2021? Questo me lo dovete spiegare.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Prego, Sindaco.

Sindaco Francesco DE RUVO

Rispondo volentieri al Consigliere Ciliberti. Il problema è sempre che noi non sappiamo assolutamente quando e se finirà l'emergenza COVID. Da quello che si sente la situazione non è finita. Anche la previsione ottimistica di un milione di incasso dall'1 luglio al 31 dicembre - che non è nemmeno al 31 dicembre perché noi abbiamo previsto la chiusura delle Grotte, se non sbaglio, al 22 ottobre - questo previsionale ha tanti punti interrogativi. Comunque, anche se si dovesse realizzare, noi riceveremo un canone dalle Grotte del 35% e più che comunque lascia la Società in una situazione di sofferenza, fermo restando che a ottobre o novembre noi saremo nella stessissima situazione di oggi, in cui regnerà l'incertezza e l'imprevedibilità di quello che potrà succedere nel 2021. Questo è un dato più certo che possiamo avere oggi, che la situazione sarà incerta anche nell'anno a venire e soprattutto saranno incerti gli incassi. Dando questa convenzione ponte noi in un certo qual modo riusciamo a compensare quelle che saranno le perdite e le sofferenze della Società in questo anno, che ci saranno inevitabilmente e sarebbe veramente un miracolo economico - finanziario riuscire a chiudere in pareggio l'annualità, con una convenzione che nel 2021 gli dà

fiato per compensare le sofferenze dell'anno in corso. Se invece al contrario la situazione dovesse risplendere e quindi cominciare a fatturare, ecco che lì, piano, vi abbiamo dato una mano fin quando ne avevate bisogno, da ora in poi ce la date voi a noi la mano perché ci date una percentuale altamente superiore a quella rituale. Il discorso logico è stato questo. Io sono convinto, lo ripeto, che a ottobre o novembre in previsione di una convenzione che scadrebbe al 31 dicembre, noi ci saremmo trovati nella stessa situazione di oggi cioè in totale imprevedibilità di quello che poteva succedere nell'anno a venire e quindi avremmo dovuto fare una convenzione comunque con scaglioni perché basata sulla imprevedibilità. Tutto qui. Spero di essere riuscito a spiegarmi, non è facile, non sono un tecnico.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Allora c'è il Consigliere Sportelli che chiede di intervenire.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Il Consigliere Campanella prima ha fatto un intervento che, chiedo scusa, non ho seguito precisamente. Se può gentilmente ripeterlo, penso fosse anche suscettibile di una richiesta di parere del Consiglio. Proponevi qualcosa, Antonio? Non ho seguito.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Tra le varie cose che io avevo chiesto è che manca secondo me nelle righe è che nell'individuazione di un eventuale surplus, di un ulteriore guadagno da quelle che possono essere le previsioni, che si dia da subito un indirizzo alla gestione in maniera oculata o dandogli qualcosa. È la proprietà che deve dire: sì, io ti sto dando una mano, però se dovessi guadagnare qualcosa in più…

Interventi fuori microfono

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Noi stiamo facendo delle previsioni che possono essere pessimistiche o ottimistiche, non lo sappiamo, lo stiamo dicendo, ribadendo e quant'altro; ma nel momento in cui dovesse succedere che il gestore si vede incassare più di quanto magari può essere una previsione pessimistica, dobbiamo essere noi a dare un indirizzo. Questo non lo vedo scritto da nessuna parte.

Interventi fuori microfono

Sindaco Francesco DE RUVO

Esattamente. Noi ci siamo già riservati con atto a parte di dare gli indirizzi alle partecipate.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Ma dove sta scritto questo, Sindaco?

Sindaco Francesco DE RUVO

C'è scritto.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Alleghiamolo all'atto perché io non l'ho letto da nessuna parte ce è stato dato un atto di indirizzo o una volontà da parte della proprietà. Io posso dire all'azienda che ho dato in gestione: ti sto dando una mano perché voglio evitare che l'azienda fallisca, però se incassi, per piacere quei soldi ti devo dire io come spenderli.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Provo a fare una sintesi. Consigliere Campanella, il discorso che credo possa avere una logica è questo: fermo restando la incertezza e lõrizzonte temporale limitato di apertura delle Grotte per questioni anche gestionali, si cerca di limitare i danni concentrando l'attività nei mesi di maggiore afflusso, onde evitare quella parte di costi aggiuntivi su personale eccetera. Questa è la logica del 22 ottobre. Fermo restando questa logica, il 2020 siamo mi pare un po' tutti d'accordo nel capire e comprendere che è una partita - tra virgolette ï chiusa. Per quanto attiene il 2021 ci sono una serie di dubbi e perplessità. Ora, da oggi alla fine del 2020 cioè prima che inizi il 2021 questo Consiglio comunale o anche la Giunta, gli organi che si occupano della gestione pubblica possono elaborare atti di indirizzo, indicazioni specifiche sul come gestire le condizioni, anche alla luce di quello che magari avviene. Nel momento in cui a novembre siamo ancora nella condizione di incertezza, come dice il Sindaco, probabilmente non ha nessun senso andare a formulare delle ipotesi ottimistiche. Invece qualora la situazione volga verso una normalizzazione, allora è il momento di fare quel tipo di azione. Io credo che si tratti di avere l'idea di un orizzonte temporale di convenzione minimo che permetta una gestione non nell'incertezza dei tre mesi e sei mesi e allo stesso tempo avere noi ï e questa è una nostra prerogativa - la possibilità di dare delle indicazioni più specifiche alla luce di quello che accadrà. Tutto lo scenario è possibile e immaginabile. È chiaro che qui noi stiamo facendo tutta una serie di ipotesi, ma poi alla fine non sappiamo neanche noi quello che accadrà nel mese di ottobre. Prego.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Così come nel caso le cose dovessero andare peggio, la proprietà sarà chiamata ad aiutare ulteriormente. Il Sindaco dice che andremo a chiedere ai cittadini perché quando abbiamo avuto bisognoé Sindaco, ci può stare tutto perché la gestione deve essere fatta, però, attenzione, non dimentichiamoci quello che è successo nel recente passato. Io do per buono quello che mi dice il collega Ciliberti e dai numeri - ecco perché le abbiamo chiesto di avere il Bilancio, giusto per vedere cosa può essere successo ï diciamo che ritengo, e spero di sbagliarmi, che ci può essere stata una gestione un po' più garibaldina: stiamo bene, ci possiamo permettere ed è giusto che mi vado a comprare la barca, è giusto che mi vado a comprare qualcos'altro. Ovviamente nel momento in cui c'è da stringere la cinghia, così come stanno facendo gli imprenditori di Castellana, bisogna stringerla a tutti e li è la proprietà che deve stare attenta a seguire quel tipo di percorso. Questo vorrei che si desse evidenza da qualche parte perché se non glielo diciamo, tranquillamente la gestione può dire õmon mi hai mica dato dei vincoli, grazie dell'aiuto, adesso io ritengo cheé ò

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

La proprietà resta del Comune di Castellana Grotte e gli atti conseguenti alla convenzione abbiamo tutta la possibilità di redigerli e di approvarli.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Io vi ricordo che è in scadenza, se non sbaglio, anche il mandato di questo CdA entro fine anno, giusto, Sindaco? A novembre. Quindi il prossimo CdA, che può essere lo stesso o cambiato, deve pure avere delle indicazioni più o meno precise, oltre quelle della convenzione. Visto che si sta votando, si sta sottoscrivendo una convenzione, se riusciamo diamogli un indirizzo ben preciso. Per questo veniva fuori anche dalla discussione l'attesa di qualche giorno, che possono non essere 10, ma giusto di darci l'opportunità con la Conferenza dei Capigruppo di poter discutere ed eventualmente

emendare quella che è la convenzione sottoscritta. Io, ripeto, nella mia ignoranza tecnica di convenzioni non ci ho capito granché.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Ci sono un paio di richieste di intervento, il Consigliere Galizia e il Consigliere Sportelli, poi dovremmo arrivare almeno a una decisione sul rinvio o meno del punto.

Consigliere Michele GALIZIA

Io penso che un altro indirizzo, se non inserito in una convenzione, non ha nessun valore giuridico perciò o lo inserisci in una convenzione, quello che è l'indirizzo, oppure non ha nessun senso perché la società poi può gestire come meglio crede. Siccome nessuno nega la possibilità di sostenere e di aiutare la Società Grotte, perché noi non lasciamo le cose così come stanno con le percentuali, congeliamo il canone quest'anno e lo congeliamo anche il prossimo anno? Visto che non sappiamo che cosa succede a settembre, non sappiamo che cosa succede il 2021, non sappiamo niente in questo momento e nessuno può fare delle previsioni. Noi oggi, però, non possiamo rinunciare a ipotecare il futuro. I soldi che ci spettano ci devono essere dati, quelli che non ci spettano è giusto che non ci vengono dati. La Società ha bisogno di aiuto. Se un padre di famiglia deve aiutare un figlio, dice õnon mi dare i soldi, tieniteli, quei soldi mi spettano, non me li darai quest'anno, non me li darai l'anno prossimo, me li darai quando la società è in condizione di andare e fare di nuovo fatturatoò. Quest'anno abbiamo dato di più, benissimo; il prossimo anno io non vado a ipotecare, non vado già oggi a rinunciare. Se il 2021 la situazione sarà ancora peggio, vorrà dire che noi non prenderemo con un altro atto sempre in convenzioni sempre in Consiglio comunale, me li darà il prossimo; ma noi oggi non possiamo rinunciare a una somma nelle casse comunali. È così semplice congelare il canone. Non stiamo chiedendo niente.

Sindaco Francesco DE RUVO

Scusami, Consigliere Galizia, ma se noi mettiamo in Bilancio un canone che poi loro comunque non ci danno perché non possono darlo, come facciamo?

Consigliere Michele GALIZIA

Non lo metti in Bilancio, ma è una somma che comunque ti sarà data.

Interventi fuori microfono

Consigliere Michele GALIZIA

E perché, così che cosa metti in Bilancio? Che previsione metti in Bilancio ora? No, dimmi che previsione metti ora in Bilancio, 10 milioni? Un milione, due milioni? Che previsione metti?

Interventi fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Ci sono già le cifre previste: 350 mila.

Consigliere Michele GALIZIA

E metteremo quello, che è il minimo. Se poi non ce la farà, non ce li darà. Metteremo quelli il prossimo anno in Bilancio, che è quello che ci spetta, il primo canone.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Allora c'era prima la richiesta di Sportelli.

Interventi fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Io ancora non l'ho capito. Immagino che stiate dando il contributo alla decisione di rinviare o meno il punto. Allora se è così, devono aver tutti l'occasione di esporre il loro pensiero sul rinvio del punto. Stiamo discutendo del rinvio del punto. Dobbiamo discutere uno alla volta altrimenti qua non capiamo più niente. Perdonatemi, ma rispettiamo un ordine, se no già comincia a essere complicato così. Allora ci sono due richieste, il Consigliere Quaranta e il Consigliere Sportelli, credo abbiano invertito l'ordine.

Consigliere Domenico QUARANTA

Purtroppo la situazione è seria. Se volessi fare una sterile polemica politica, direi che la minoranza ci sta invitando a fare un disavanzo nel Bilancio comunale cioè a gonfiare la posta di entrata, anche se sappiamo che è realizzabile. Tecnicamente dalla proposta effettuata avviene quello. Io ti sto spiegando come nei fattié

Intervento fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Non fuori microfono.

Consigliere Domenico QUARANTA

Allora io mi taccio perché non accetto un confronto sulle puttanate. Evito figuracce. Arrivederci.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Finora abbiamo mantenuto un decoro nell'aula. Mi perdoni, Consigliere Galizia, ñdisavanzoò e ñputtanateò sono due termini che hanno due accezioni completamente diverse, con tutto il rispetto per la lingua italiana, non per noi. Cerchiamo di essere quantomeno rispettosi della lingua, non dico delle persone. Non parliamo fuori microfono. Io già sono arrivato alla frutta, ve lo dico perché fra qualche minuto abbandono lôaula perché non ha più la capacità di gestire questa situazione, fisicamente non ce la faccio. Un attimo, per cortesia, manteniamo ordine, altrimenti c'è solo confusione che non mi pare essere utile a nessuno, men che meno alla città. Il Consigliere Sportelli chiede di intervenire sulla questione del rinvio.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Sulla questione degli indirizzi nella proposta di delibera quindi nel deliberato del Consiglio al punto n. 4 c'è di dare mandato al Responsabile del settore 1 di riformulare quindi modificare con atto successivo gli indirizzi alla Partecipata in oggetto di cui ai contenuti della deliberazione di Consiglio n. 46 del 27.12.2019. Questi indirizzi sono esattamente quegli indirizzi di gestione all'interno dei quali possiamoé Come, prego?

Intervento fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Non parliamo fuori microfono.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Non sono stati dati perché non possiamo darli finché non c'è un rapporto contrattuale che ci legittima a interloquire con qualcuno. Da domani non c'è nessuno con cui interloquire. L'idea di dare contestualmente alla sottoscrizione di un contratto degli indirizzi di gestione è un qualcosa che ha un senso, per carità di Dio, però siccome gli indirizzi di gestione hanno un tempo per essere predisposti, che deve essere anche conseguenza di una valutazione dell'andamento della gestione stessa, c'è bisogno del differimento fisiologico, ma la forza che ha un atto di indirizzo rispetto alla gestione della partecipata, che può portare anche la revoca del CdA, è lo stesso che si può trovare in una convenzione. Quindi su questo volevo rassicurare.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Quando modificheremo, come al solito, il famoso regolamento, faremo il Consiglio comunale a dibattito. Prego, Consigliere Campanella, però arriviamo poi a una votazione sul punto.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Permettimi di non consentire perché questo che tu dici va bene nel momento in cui io sto facendo un contratto ex novo. Noi abbiamo un contratto in essere e lo stiamo adeguando, lo stiamo trasformando. Stiamo parlando di un'azienda, non stiamo parlando di chissà che cosa. Quando io faccio un contratto con un mio cliente è qualcosa di simile, la Dottoressa mi può dare manforte o meno, nel momento in cui qualcosa del genere si fa con un RT, con un'associazione, un raggruppamento di impresa, che nel momento in cui si definiscono dei termini contrattuali, si danno degli indirizzi. È facoltà di dare indirizzi, però se uno dei contraenti desidera avere un indirizzo, si sottoscrive l'indirizzo. In questo caso la mia idea è quella di ritenere che un atto di indirizzo deve essere parte integrante della convenzione perché io voglio essere chiaro, se ti sto dando una mano e se tu rispondi alla mano che ti sto dando oppure siccome hai il capriccio, vuoi a tutti i costi la bicicletta, come diceva Galizia, ti devo comprare la bicicletta.

Sindaco Francesco DE RUVO

Scusa, Consigliere Campanella, posso leggere l'art. 9 dell'allegato B della convenzione che parla dei diritti di ispezioni e controllo analogo? Con la stipula della presente convenzione il Comune di Castellana Grotte oltre i controlli di natura tecnica, previsti dalla normativa vigente e regolamentari dell'Ente, si riserva la possibilità di effettuare i controlli sulla gestione della Società Grotte di Castellana S.r.l. e sulle risultanze economico finanziarie dell'attività societaria per l'esercizio tempestivo delle prerogative del Socio Unico. Sarà cura del I settore attuare un monitoraggio trimestrale dei costi e ricavi per il 2020 e quadrimestrale per il 2021 al fine di consentire al Socio Unico di intervenire prontamente ove necessario. I controlli saranno effettuati da funzionari comunali appositamente delegati dal Comune di Castellana Grotte. Le Grotte di Castellana S.r.l. è sottoposta a controllo analogo esercitato dal Comune di Castellana Grotte nella sua qualifica di Socio Unico in base alla normativa vigente così come per legge Statuto.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Chiedo scusa, Sindaco: è quello che prevede il Controllo analogo, di fatto è quello ed è normale che ci sia e quant'altro, ma io forse non mi sono spiegato o non mi volete capire. Nel momento in cui io vado a giustificare l'acquisto di una barca, la butto lì, sto dicendo, come dice Galizia, qualcosa che va oltreé

Sindaco Francesco DE RUVO

Ma lei, Consigliere, io ho capito ma noi in base a questoé

Consigliere Antonio CAMPANELLA

La proprietà deve poter avere la possibilità di dire: la barca lasciala stare adesso.

Sindaco Francesco DE RUVO

Le linee di indirizzo gliele dobbiamo dare noi e sono d'accordissimo con Lei, sono completamente d'accordo. Nel momento in cui, grazie a Dio, ci saranno degli utili, le linee di indirizzo o a prescindere le deve dare il Socio, lôEnte proprietario e sono perfettamente d'accordo. È normato dalla Legge questo.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

È un momento diverso, come abbiamo già detto prima, magari alla luce di quello che accadrà nei mesi prossimi. A questo punto vi chiedo scusa, io devo porre in votazione perché mi sembra una barzelletta. Allora devo porre in votazione la proposta del Consigliere Rinaldi di rinviare il punto. Allora non ci siamo capiti: qui c'è una proposta di rinvio, quella che si può accettare; quella di aggiornamento che aveva formulato non è compatibile con il Regolamento. Secondo il Segretario generale è incompatibile con il Regolamento l'aggiornamento del punto con rinvio in coda all'Ordine del giorno perché si è aperto e quindi a quel punto non si può più cambiare l'ordine di lavori e quindi come tale non è più aggiornabile quella seduta in coda. Prego, Consigliere Ciliberti.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Tecnicamente esiste la possibilità di fare una proposta dove si può approvare la parte della convenzione fino a fine anno, tenendo fuori quello che riguarda il 2021? Questa è una domanda, non so se tecnicamente possibile.

Segretario Generale Caterina BINETTI

La procedura era di presentare un emendamento che stralciasse tutte quelle parti della convenzione che vanno oltre il 31.12.2020. Comunque approfitto dell'intervento solo per dire che io non ho detto che è incompatibile. Io dico di più: che non risolve il nostro problema perché lôiter dell'aggiornamento con le riserve di verificare se il momento in cui lo stiamo proponendo è tempestivo o se invece dovevamo farlo prima; ma al di là di questo aspetto che lascio un attimo in sospeso, il punto è per me domani chi è rispetto al Comune la Società Grotte? In effetti si è detto di tutto: un soggetto che deve sospendere perché non è ancora legittimato perché non ha ancora un rapporto convenzionale in virtù del quale è il socio gestore oppure si è detto continuiamo con la proroga. Sono tutte ipotesi praticabili. Spetta alla volontà politica: sospendere? Alla volontà tecnica: fare una proroga e accollare alla Società dei costi della proroga? La proposta del Consigliere Ciliberti trova un ostacolo: pur essendo astrattamente perseguibile, non è assolutamente praticabile ora perché abbiamo consumato i tempi dell'emendamento, che sarebbe stato un emendamento soppressivo integrativo solo ad incidere sulla convenzione, sulla durata oltre il 2020.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

I tempi sono quelli previsti dal Regolamento e come tale sono stati rispettati, anche perché, come ben sapete, questo è noto anche alla maggioranza, purtroppo anche per gli uffici: il Presidente non convoca il Consiglio finché gli atti non sono depositati fisicamente. In questo periodo di COVID ho fatto formale richiesta al Segretario che avvenga anche il deposito degli atti, pur avendo ripreso le sedute in

sede anche in Cloud, in maniera tale da consentire il massimo accesso senza doversi recare fisicamente in luogo. Prego, Consigliere Ciliberti.

Consigliere Domenico CILIBERTI

E se il rinvio del punto chiesto dal Consigliere Rinaldi dovesse essere approvato dalla Assise comunale e quindi a quel punto è chiaro che poi la Dottoressa Amodio dovrebbe fare quel calcolo, l'importo, che viene fuori dall'onere maggiore di 10 giorni che la Società si deve caricare quest'anno ingiustamente, non lo si può prevedere poi a defalcazione sul futuro a venire? Glielo fate recuperare in altro modo? Almeno abbiamo tempo 10 giorni per discutere e far venir fuori qualcosa almeno di ottimale. Chiedo se è fattibile.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Il Consigliere Ciliberti dice: calcoliamo quanto incide questa proroga tecnica sulla Società e quell'importo deve essere defalcato dal canone previsto.

Interventi fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

È sempre visionale però, quindi non lo vediamo un dato certo a chiusura. Io credo che al di là di tutti i ragionamenti che possiamo fare da ora in poi - perché stiamo nel campo di ipotesi di ogni genere - io credo che sia arrivato il momento di porre in votazione la richiesta di rinvio, in maniera tale da poter poi eventualmente continuare la discussione oppure rinviare il Consiglio a quando sarà e quello poi lo valutiamo. Il rinvio non è solo del punto cioè si sospende la seduta. Non è che possiamo rinviare un unico punto, mi pare di capire. La questione sospensiva? Ah ok, chiedo scusa. È la cosiddetta questione sospensiva pregiudiziale, art. 59 che leggiamo. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi, e non è questo il caso. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento a un'altra adunanza precisandone i motivi; può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. È questo il caso della questione sospensiva. Allora poniamo in votazione la questione sospensiva, a questo punto usiamo la terminologia adatta ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e poi le valutazioni successive. Noi dobbiamo decidere se sospendere questo punto o meno.

La votazione eseguita in forma palese ha prodotto il seguente risultato:

Presenti: 16

Voti favorevoli: 5 (Rinaldi A., Galizia M., Bianco G., Campanella A., Ciliberti D.)

Voti contrari: 11

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Alla richiesta sospensiva proposta dal Consigliere Rinaldi il risultato è il seguente: voti favorevoli 5; voti astenuti 0; voti contrari 11: in pratica tutti eccetto Rinaldi, Galizia, Bianco, Campanella e Ciliberti. Quindi il punto resta in discussione. A questo punto possiamo procedere soprattutto per chi non ha avuto modo di contribuire eventualmente alla discussione perché il numero di interventi si è perso, io ho perso il conto, devo dire la verità, non sono riuscito a tenerlo. Quindi la proposta è respinta. Dobbiamo eventualmente proseguire nella discussione: se ci sono ulteriori, ma di soggetti diversi, contributi perché altrimenti diventa meccanismo del dibattito o eventuali dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni voto sono ovviamente a questo punto possibili.

Non vedo richieste, però credo che qualcuno debba farle. Allora il Consigliere Quaranta chiede di intervenire.

Consigliere Domenico QUARANTA

Io parlo a titolo personale, io voterò favorevole per il semplice fatto che una vacatio complicherebbe ulteriormente sia i lavori degli Uffici che i lavori della Società, così come un arco temporale di 6 mesi a mio parere sarebbe troppo corto per far affrontare alla Società anche il periodo invernale - primaverile senza possibilità anche di avere un arco abbastanza ampio per andare per esempio a chiedere credito in banca. È come tenere sempre uno impiccato. Io comprendo veramente le ragioni dei colleghi di minoranza sull'esiguità del tempo avuto a disposizione, però d'altronde in queste condizioni con questa emergenza onestamente non mi sento di complicare ulteriormente la vita e i rapporti sia degli Uffici che della Società. Per questo voterò favorevole e per questo ho votato anche no alla richiesta di sospensione del collega Rinaldi, che dal loro punto di vista è comprensibilissimo.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Consigliere Sportelli, prego.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Mi associo e ribadisco che proprio in quegli atti di indirizzo così come il potere di controllo verrà realizzato l'obiettivo, assolutamente condiviso con la maggioranza, che vengano tutelati cittadini cioè le casse comunali e che la Società non faccia extra profitti insomma. Questo è il discorso.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

E che magari le somme non percepite possono ritornare come utili per esempio, è una delle ipotesi onde evitare un saldo negativo di cui si faceva cenno. Il Sindaco.

Sindaco Francesco DE RUVO

Solo una parola: io mi auguro che tra un anno o poco più potremmo esserci tutti insieme a studiare, a formulare la nuova convenzione che, a COVID ormai passato, potrà essere una convenzione duratura e più lunga negli anni. Questo è il mio augurio, ma è anche la mia promessa, non ci sarà la fretta che c'è stata ora. Io ritengo un miracolo amministrativo essere riusciti a formulare una convenzione nel giro di pochissime settimane. Noi monitorando la situazione durante l'anno 2021, già avremo le idee molto più chiare e la prossima convenzione sarà sicuramente - questo lo dico senza timore di smentita ï condivisa. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

E magari arrivare in Consiglio già con una proposta con qualche mese di anticipo affinché il contributo di tutti possa arrivare in itinere. Il Consigliere Sansonetti.

Consigliere Emilio SANSONETTI

Anche il mio voto sarà favorevole. Ringrazio comunque i Consiglieri di minoranza per il contributo costruttivo perché i toni sono stati buoni, c'è stato un confronto, abbiamo preso anche degli spunti. Io spero che nella redazione delle linee guida, per quanto mi sarà possibile, mi impegnerò affinché anche voi possiate dire la vostra. Sottolineo che nelle primissime riunioni che abbiamo fatto anche io ero dell'idea di fare una convenzione di 6 mesi perché non è unôidea così strampalata, però i fatti ci dimostrano che a dicembre probabilmente ne capiremo quanto ne stiamo capendo oggi ovvero niente. Tutto qua.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Consigliere Galizia, prego, dichiarazione di voto.

Consigliere Michele GALIZIA

Io voterò contro, è chiaro perché comunque con questo punto così messo all'Ordine del giorno stiamo rinunciando sicuramente a degli incassi soprattutto per il 2021, soldi in meno nelle casse comunali con tutti gli indirizzi che possiamo dare alla S.r.l. Grotte, sicuramente non verrà a tagliare l'erba nel nostro centro abitato, sicuramente non tapperà i buchi sulle strade e tutto quello che servirà per la comunità; però potrà fare altro perciò gli atti di indirizzo lasciano il tempo che trovano. In questo momento stiamo rinunciando a una minore entrata nel prossimo Bilancio 2021.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Consigliere Campanella.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Il nostro voto sarà contrario e ci dispiace veramente perché avremmo voluto condividere un percorso più aperto a una discussione più oculata, più approfondita perché la convenzione, anche se temporale di un periodo breve, comunque rimane un atto che si sottoscrive tra due parti. Se si sbaglia all'inizio, si sbaglia per la durata dell'atto. Quindi avremmo voluto condividerlo maggiormente e magari dare il nostro apporto. Vi garantisco che ci dispiace non apporre il nostro voto favorevole. Aggiungo una cosa, consentitemelo, Presidente: la Regione si è totalmente disinteressata a quelli che possono essere gli aiuti alla Società Grotte, visto che è venuta a fare solo la passerella? Domanda per il futuro.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Spot elettorale di Campanella. Prego, Consigliera Taccone.

Consigliere Teresa TACCONE

La mia dichiarazione di voto è favorevole nella ottimistica speranza che le previsioni buone si realizzino.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Consigliere Bianco, prego.

Consigliere Giovanni BIANCO

Il mio voto sarà contrario perché il tutto va a discapito dei cittadini che a breve vedranno l'aumento delle tasse.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Consigliere Ciliberti, prego.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Convintamente contrario perché quello che colgo con favore ringrazio, sono alcuni dei Consiglieri di maggioranza che con onestà hanno ammesso che non siamo stati messi nelle condizioni di poter dare il nostro contributo e non è la prima volta che succede. Tecnicamente è una convenzione che non si fa così perché le convenzioni non si fanno né con l'ottimismo, né col pessimismo; si fanno col cervello, con i programmi, con la progettazione e tutto questo manca completamente in questo progetto di convenzione, tranne che la comprensiva situazione dell'anno in corso. Per

l'anno a venire state facendo un salto nel buio a favore o a sfavore. Non si fanno così le convenzioni, non si conducono così avanti le aziende, non si trattano in questo modo i soldi dei contribuenti e non si programma così una stagione perché noi a dicembre sicuramente potremmo non sapere perfettamente, ma di certo ne sapremo di più di quanto sappiamo oggi al 30 giugno. Quindi si poteva tranquillamente prorogare di sei mesi e a vedere a inverno inoltrato se il COVID ci fosse stato ancora o meno; nel momento in cui fosse stato debellato, programmare l'anno nuovo con cognizione. Si è scelto di fare un salto nel buio e le nostre incertezze, le nostre perplessità sono null'altro che rafforzate perché non vediamo questa spinta, per quale motivo questa scommessa deve essere fatta oggi. Quindi fermamente siamo convinti che la modalità, l'approccio e - scusatemi - la superficialità con cui è stato fatto questo rinnovo non possono avere la nostra approvazione. Mi auguro che non pagheranno il conto i cittadini di Castellanza perché a quel punto è chiaro che se ne assumerà la responsabilità, persona per persona, tutti quelli che hanno votato favorevolmente a questo procedimento.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Modificando la prassi, preferirei spiegare anche il perché del voto favorevole del Presidente, che non esprime mai dichiarazioni di voto per prassi, ma in questo caso avendo un atto particolare ritengo sia giusto anche portare questo contributo. Se posso aggiungere un contributo, vi vedo un po' seccati, mi pare anche doveroso in virtù di quello che stiamo approvando. Concordo con il Consigliere Quaranta sulla logica di una prospettiva: l'idea di avere un indirizzo di sei mesi è come non avere nulla, cioè va bene quest'anno è andata così, chiudiamo quest'anno e poi vediamo che cosa succederà. Con tutti i dubbi e le perplessità una prospettiva è giusto consentirla a chi deve amministrare questa Società. Concordo anche con l'idea che gli atti di indirizzo siano poi la strada da percorrere e magari propongo fin da ora che quell'eventuale surplus di cui stiamo discutendo, più che tornare nelle casse comunali per un aumento delle tasse che comunque, alla luce di quello che è accaduto nel 2020, potrebbe anche accadere indipendentemente perché dobbiamo approvare ancora un preventivo 2020, non stiamo parlando del 2021 e con i quali dovremmo fare i conti delle minori entrate delle Grotte, che nessuna convenzione potrà cambiare nei numeri. Di questo è inutile che ci nascondiamo dietro la storiella dei cittadini. I cittadini faranno a meno di un milione di euro. È inutile raccontare cose diverse: un milione verrà meno delle casse comunali, questo è pressoché ineluttabile. Alla luce di ciò, però, invece di andare a vedere gli utili che verranno, magari vincolare lôeventuale surplus della differenza del canone a investimenti reali sul bene carsico. Tutte queste gestioni - e non me ne voglia il Consigliere Ciliberti ï di certo sulla struttura bene carsico si è investito molto poco per mille motivi, perché non era quello il momento; non c'è un dolo, côè un dato di fatto. L'impianto elettrico di cui parla il Consigliere Galizia, se non è a normaé

Intervento fuori microfono

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Io sto dicendo di investire sul patrimonio. Non è così, Consigliere Ciliberti. Io sto dicendo che le gestioni finora hanno investito poco sul bene carsico. Secondo me meno di quello che avrebbero potuto investire. È una mia considerazione. Perdonatemi, questa volta ho deciso di fare così, di esprimere una considerazione. Io non sto esprimendo un giudizio sulla persona Ciliberti. Detto ciò, chiedo scusa se ho alimentato la polemica, pensavo di poter dare un contributo e credevo che il bene carsico interessasse a tutti. Esprimerò il voto favorevole. Basta così. Non so se ci sono altre dichiarazioni di voto. Possiamo votare. Possiamo porre in votazione il punto. Grazie. Il Regolamento del Consiglio comunale non prevede che uno, chiamato in causa,

risponde tutte le volte che viene chiamato in causa. Visto che piacciono le scuse, chiedo scusa. Non esprimerò più opinioni. Credo di aver chiesto scusa, possiamo chiudere il punto. Procediamo con le votazioni. Grazie.

La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 16
Voti favorevoli 11
Voti contrari 5 (Bianco G., Campanella A., Ciliberti D., Galizia M., Rinaldi A.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Allora 11 voti favorevoli, 5 contrari: Consiglieri Bianco, Campanella, Ciliberti, Galizia e Rinaldi. A questo punto votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione per lôimmediata eseguibilità eseguita in forma palese per alzata di mano, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 16
Voti favorevoli 11
Voti contrari 5 (Bianco G., Campanella A., Ciliberti D., Galizia M., Rinaldi A.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

11 voti favorevoli, nessun astenuto, cinque contrari: Consiglieri Bianco, Galizia, Campanella, Ciliberti e Rinaldi.

per effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, Francesco De Ruvo;
Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I ñSegreteria Generale ï Società Partecipataòinserita agli atti, come di seguito riportata:
Visto lôart. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 sulle competenze del Consiglio Comunale limitatamente ad alcuni atti fondamentali fra cui, ai sensi della lettera e) lôorganizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
Visto lôart. 4 del D. Lgs. 175/2016 che recita dai commi 1 a 4:
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Visto lôart. 5 del TUSP ai sensi del quale:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Visto lôart. 16 del TUSP avente ad oggetto: **ñSocietà in houseò** e che espressamente recita:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

*2. Omissis***é** *;*

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati gli schemi dei seguenti atti relativi alla Società a Responsabilità Limitata denominata *ñGrotte di Castellana s.r.l.ò Statuto Sociale, Concessione*, per lôaffidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana e *Regolamento dôuso* del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative pertinenze ed accessori;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a modificare lôart. 2 dello schema di convenzione;

- in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione - rep. n. 2110/1999, per la concessione in gestione alla Società *ñGrotte di Castellana s.r.l.ò* del sito carsico, per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società *ñGrotte di Castellana s.r.l.ò*, redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da n. 21 articoli, riportante allôart. 5 la fissazione del novellato termine di durata della predetta al 31 dicembre 2050;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico *ñGrotte di Castellana s.r.l.ò*, *e* con successivo atto - repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009- è stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società *ñGrotte di Castellana s.r.l.ò* dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;

- con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto repertorio n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30 giugno 2020;

DATO ATTO che:

- il Comune di Castellana Grotte, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27.09.2017 ha provveduto come per legge ad effettuare una ricognizione straordinaria ai sensi dellôart 24 del TUSP, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando, quelle che dovevano essere alienate;

- in tale atto il Comune di Castellana Grotte ha analizzato la rispondenza delle società partecipate, tra cui anche Grotte s.r.l di cui il Comune è Socio Unico, ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte della amministrazione pubblica, cioè la rispondenza alle categorie di cui allôart 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti dellôart 5 commi 1 e 2 del TUSP e il ricadere in una delle ipotesi dellôart. 20 del TUSP;

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 il Comune di Castellana Grotte ha approvato, tra lôaltro, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dellôart. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, relativo alle partecipazioni possedute dal Comune di Castellana Grotte, come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

- in detto ultimo provvedimento il Consiglio Comunale, pur confermando le partecipazioni possedute tra cui quella nella ñGrotte di Castellana Srlò di cui il Comune è Socio Unico, ha adottato anche un nuovo piano di razionalizzazione al fine del contenimento dei costi di funzionamento;

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 si è provveduto allôapprovazione della relazione, allegato sub A del citato provvedimento, sullôattuazione delle misure di razionalizzazione di cui alla Deliberazione C.C. n 42/2018, alla ricognizione ordinaria ex art 20 USP per lôanno 2019 delle partecipazioni del Comune , nonché allôapprovazione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate al 100% che, in continuità col precedente, conferma e rinnova gli indirizzi e obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, per le partecipate dal Comune di Castellana Grotte compresa la ñGrotte di Castellana Srlò;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 36 con la quale il Consiglio Comunale in data 27.09.2017, in ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla variazione dello statuto societario della Grotte s.r.l.;

- le deliberazioni di C.C. n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in data 30.05.2019 con le quali questo Ente, su invito dellôANAC, ha provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello statuto della ñGrotte di Castellana Srlò, al fine di integrarlo nella parte relativa al meccanismo del ñcontrollo analogoò, ed in modifica dellôart 3 comma dello Statuto, rendendolo conforme alla vigente normativa, cosi eliminando ogni causa ostativa alla iscrizione nel registro ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house di cui allôart 192 Dlgs 50/2016;*

CONSIDERATO che, stante lôimminente scadenza al 30.06.2020 dellôaffidamento in Concessione alla ñGrotte di Castellana Srlò il Settore I - Società Partecipate- ha avviato lôiter per il nuovo affidamento del servizio di gestione del Sito Carsico ñGrotte di Castellanaò a partire dal 01.07.2020;

RICHIAMATO l'art. 34 del D. L. 179 del 18 ottobre 2012 che al comma 20 espressamente cita:

ñ*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la*

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

RICHIAMATO lôart. 192 del d.lgs. n.50/2016 che recita:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Lôautorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini *dellôaffidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dellôofferta dei soggetti in house, avuto riguardo alloôggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Preso atto che in data 09.03.2020 lôANAC ha iscritto, nel registro istituito ai sensi dellôart. 192 Dlgs 50/2016, il Comune di Castellana Grotte come amministrazione aggiudicatrice di affidamento in House alla ñGrotte di Castellana Srlò

Preso atto della relazione ai sensi dellôart. 34 D.L. 179/2012,allegata alla presente Deliberazione di Consiglio Comunale per farne parte integrante e sostanziale, con cui la Responsabile del Settore I, competente sulle Società Partecipate dal Comune, illustra il processo di affidamento di Concessione di Bene in oggetto, i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dellôEnte per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa vigente sia comunitaria che nazionale;

Considerato che la relazione di cui sopra**:**

- daôatto della sussistenza dei tre requisiti dellôñ*In House Providing*ò rispetto alla Società Grotte s.r.l e precisamente:

a) Il C.d. Controllo Analogo che si sostanzia in un potere di indirizzo e controllo dellôente socio sulla gestione della società con modalità e con unôintensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile*;*

b) La C.d. Attività Prevalente: affinché sussista la relazione ñ*In House Providing*ò è dunque necessario che la società controllata svolga oltre lô80% delle proprie attività nellôassolvimento dei compiti ad esso affidati dallôamministrazione controllante o da altre persone giuridiche a loro volta controllate dalla medesima amministrazione.

c) La Proprietà Pubblica: ovvero nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata: si rimanda quanto alla Società Grotte allôart 4 dello Statuto sui SOCI opportunamente modificato con deliberazione di C. C n 3 del 21.02.2019 , per essere pienamente conforme allôart 16 comma 5 TUSP;

- **illustra i vantaggi per la collettività** derivanti dalla gestione internalizzata, il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione internalizzata, lôuso ottimale delle risorse pubbliche ed il persistere delle Condizioni di Continuità Aziendale;

- daôatto che la scelta del nuovo affidamento della concessione delle Grotte di Castellana si contestualizza in un momento storico quanto mai unico ed eccezionale, di emergenza sanitaria COVID-19, come da dichiarazione di Stato di emergenza del D.P.C.M. del 31.01.2020, che ha determinato la chiusura obbligatoria del sito carsico dal 12 marzo 2020;

Ravvisato in cioôun elemento di alterazione del mercato che ha vanificato ogni eventuale indagine di mercato tesa a verificare la sussistenza di condizioni economiche ulteriormente migliorative rispetto a quelle conseguite nellôarco di piu di 20 anni con il modello dellôñ*In House Providing*ò ed ha piuttosto comportato una rivisitazione degli accordi economici tra Concedente e Concessionario;

Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato e piuôampiamente illustrato nella relazione allegata a cui si rimanda, che:

- non sussistono elementi per optare per altra e diversa modalità di affidamento della gestione diversa da quella dellôñ*In House Providing*ò, che ha dato prova di essere economica, efficace, efficiente ed in linea con la normativa Europea e Nazionale;
- lôeccezionalità del momento, lôincertezza sui tempi e sulle modalità di ripresa della piena fruizione del bene nel breve/medio periodo, sono presupposti sufficienti a far propendere per *un affidamento ñponteò della* concessione delle Grotte alla Società in House ñGrotte di Castellana Srlò, della durata breve di 18 mesi;
- che i rapporti economico patrimoniali tra il Concedente ed il Concessionario possano conformarsi ai consolidati patti e condizioni, nellôeventualità che la situazione di emergenza sanitaria cessi, salvo determinare nuove condizioni economico patrimoniali, come conseguenza degli effetti già cristallizzati del Covid-19 e di quelli che si manifesteranno ancora, ovvero a quelle che ne neutralizzino gli effetti allorquando si ripristini la situazione turistica ante Covid-19.

Dato Atto che, per evitare lôeccessiva onerosità della concessione in emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il canone a favore del Comune alla graduale ripresa dellôordinarietà nella gestione;

Viste le Condizioni Economiche della Concessione, riportate nella relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 ed ivi ritenute congrue:

- **Canone anno 2020** pari alla percentuale dellô1% del fatturato relativo al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, stante il debito cristallizzato relativo al primo semestre del 2020 pari a ú 335.697,00;
- **Canone anno 2021 pari**:
  - alla percentuale del 10% fino ad un volume dôaffari pari a ú 1.000.000,00;
  - alla percentuale del 20% da un volume dôaffari superiore a ú 1.000.000,00 e fino ad un volume dôaffari pari a ú 2.000.000,00;
  - alla percentuale del 40% oltre il volume dôaffari di ú 2.000.000,00;
- **Nessuna previsione** per il secondo semestre 2020 e per lôanno 2021 dil minimo garantito da parte del Concessionario,

Dato Atto che la Società ñGROTTE DI CASTELLANA S.r.l.ò resta comunque obbligata a corrispondere in favore del Comune di Castellana Grotte per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il canone minimo pari a ú 335.697,00.

Ritenuto di approvare la relazione Tecnica del Responsabile del Settore I Società Partecipate ai sensi dellôart. 34 c. 20 del D.L. 179 del 2012, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A);

Ritenuto tuttavia, in considerazione della minore entrata di natura patrimoniale conseguente alle nuove condizioni economiche della concessione in premessa, di rinviare, in sede di approvazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria 2020 - 2022, ogni azione necessaria a compensarne gli effetti;

Considerato pertanto che sussistono le condizioni per una Nuovo Affidamento in Concessione del Sito Carsico delle ñGrotte di Castellanaò alla Società ñGrotte di Castellana Srlò, che è al 100% in proprietà del Comune di Castellana Grotte, anche in base ai Budget Previsionali per gli anni 2020 e 2021 trasmessi dalla ñGrotte di Castellana Srlò in data 19 giugno 2020 ed acclarati al protocollo n.8693 del 19 giugno 2020;

Visto lo Schema di Convenzione per la gestione del Sito Carsico delle ñGrotte di Castellana Srlò ed altri Immobili di proprietà comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), regolante i rapporti tra il Comune e la ñGrotte di Castellana Srlò, da stipulare successivamente allôapprovazione del presente atto di affidamento del Servizio in Concessione;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 24 giugno 2020 dal Responsabile del Settore I, dr.ssa Giovanna Amodio, ai sensi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso in data 24 giugno 2020 dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi ai sensi dellôart. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;

Acquisito il parere favorevole dellôOrgano di revisione economico-finanziario espresso in data 25 giugno 2020 prot. n. 9140 del 29/06/2020;

Preso Atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare ñAffari Istituzionali, Appalti e Convenzioniò;

Preso Atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla II Commissione Consiliare ñBilancio e Finanze, Servizi e Politiche Socialiò;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto lôart. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato che fa parte integrante della presente deliberazione:

1) **Di approvare** la Relazione Tecnica del Responsabile del Settore I Società Partecipate ai sensi dellôart. 34 c. 20 del D.L. 179 del 2012, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, (ALLEGATO A);

2) Di procedere ad un nuovo affidamento ***ñ****c.d ponteò della* Concessione per la gestione del Sito Carsico delle ñGrotte di Castellanaò alla ñGrotte di Castellana Srl, che è al 100% in proprietà del Comune, per le motivazioni indicate in premessa e meglio esplicitate nella relazione ex art.34 del D. L. 179/2012, che qui si intendono integralmente riportate, per la durata di 18 mesi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;

3) Di approvare lo Schema della convenzione ad oggetto la *Concessione per la gestione del Sito Carsico alla ñGrotte di Castellana S.r.lò ed altri Immobili di proprietà comunale, dallô01.07.2020 al 31.12.2021,* allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale (ALLEGATO B), regolante i rapporti tra il Comune e la ñGrotte di Castellana Srlò, da stipulare successivamente allôapprovazione del presente atto di affidamento del servizio in Concessione;

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore I di riformulare, con atto successivo, gli indirizzi alla partecipata in oggetto di cui ai contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019;

5) Di trasmettere il presente atto alla Società ñGrotte di Castellana s.r.l.ò al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione.

6) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione di Consiglio Comunale.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 24 giugno 2020.

Il Responsabile del Settore I

f.to dott.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 24 giugno 2020.

Il Responsabile del Settore IV

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Alle ore 21,55 escono i Consiglieri dr. Emanuele Caputo, rag. Michele Galizia, geom. Giovanni Bianco, p.ch. Domenico Ciliberti, cosicché i presenti restano 12.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Generale
f.to dott. Emanuele Caputo	f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 783

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip *www.**comune.castellanagrotte**.ba.it/* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/07/2020 al 08/08/2020.

Castellana Grotte, 24 luglio 2020

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dr.ssa Nunzia Angela MORGESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/06/2020** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

Ĭ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 24 luglio 2020

Il Responsabile del procedimento

f.to dr.ssa Nunzia Angela MORGESE

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SITO CARSICO "GROTTE DI CASTELLANA" ALLA SOCIETA' IN HOUSE, PARTECIPATA AL 100%, "GROTTE DI CASTELLANA S.R.L." DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021.

(ex art. 34, comma 20, D.L. 179/12)

PREMESSA

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, con riferimento alla Concessione del Bene del sito carsico delle "Grotte di Castellana" affidato in gestione alla Società "*In House Providing*" denominata "Grotte di Castellana Srl", attuale gestore dello stesso.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni della Concessione del bene e del servizio che da esso promana , utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire ad una gestione unitaria del bene di proprietà dell'Ente.

L'elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento di Concessione di Bene in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa vigente sia comunitaria che nazionale.

L'art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, dispone che per i servizi pubblici di rilevanza economica ,al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste .

Nel dettaglio, la presente Relazione individua:

- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per la Concessione "*In House Providing*" rispetto alle altre;
- la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta;
- la disamina degli obblighi per la gestione del Bene.

SEZIONE 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CENNI STORICI SULLA PARTECIPATA

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 4 del TUSP che recita dai commi 1 a 4:

1." *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

art. 5 del TUSP ai sensi del quale:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

art. 16 sempre del TUSP avente ad oggetto: **"Società in house"** e che espressamente recita:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella

prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Omissis...;

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

art. 5. del D. Lgs. 50/2016 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

linee guida n. 7 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, *che come è noto disciplinano l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.*

Secondo la normativa comunitaria, il Comune di Castellana Grotte può procedere ad affidare la gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana", che si sostanzia nella gestione di un servizio rispetto a cui il bene è strumentale, attraverso:

1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2) **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il "partenariato pubblico-privato";
3) **gestione cosiddetta "*In House Providing*"**, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Tutta la disciplina è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ad oggi si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del Dl. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, *affermando che i servizi pubblici a rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. "partenariato pubblico privato" (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto "In House Providing", senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.*

L'affidamento diretto, "In House Providing" *- lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione - costituisce invece una delle 3 normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto "In House Providing"* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), *costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che come tale sfugge al sindacato di legittimità del G. A., salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza , irrazionalità, e arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (cosi ex multis C.d.S. sez-V del 22.01.2015 n. 257).*

La scelta dell'Ente Locale sulle modalità di organizzazione della gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana" ed in particolare l'opzione tra modello "in house" e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:
- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione;

Le condizioni idonee a determinare la "gestione In House Providing" sono:

a) "controllo analogo"
b) destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti "*In House*", riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).
c) partecipazione pubblica totalitaria;

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:
- l'affidamento in concessione di un servizio rispetto a cui l'uso del bene è strumentale, è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del bene al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata)

che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una 'longa manus', dell'Ente stesso";
- in questa prospettiva, "l'espressione '*In House Providing*" indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni.
Relativamente al "controllo analogo", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti.
L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.
In particolare, esse devono tradursi:
- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.
Il ns. ordinamento le ha recepite con il nuovo "Codice degli Appalti" (Dlgs. n. 50/16).
Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "sugli appalti", sia dell'art. 17 della Direttiva "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione", si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere "... alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

Per quanto attiene la definizione di Società "in house", è rilevante quanto disposto dal **richiamato art. 16** del "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**", in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124/15 (c.d. "Legge Madia"), nella versione attuale, come bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Letteralmente, il comma 1 dell'art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che "*nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un 'controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme*

di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata".
Sull'esatta definizione dei requisiti del citato "in house", il Consiglio di Stato, nel Parere sul "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" del 16 marzo 2016, traccia le seguenti osservazioni:
- è opportuno che i 3 testi vengano coordinati al fine di fornire, ferme le eventuali specificità di settore, una nozione quanto più possibile unitaria e omogenea di "in house" (art. 16 dello schema di Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; artt. 5 e 192 del Dlgs. n. 50/16);
- il comma 1, dell'art. 16 prevede, in coerenza con quanto disposto dalle Direttive del 2014, la possibilità che il cosiddetto "in house" sia composta da soci privati. Le Direttive europee condizionano tale possibilità alla sussistenza di 2 connessi presupposti. Il primo è che le partecipazioni siano prescritte dalle disposizioni legislative nazionali. Il secondo è che deve trattarsi di forme di partecipazione di capitali che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

1.2 EXCURSUS STORICO DELLA PARTECIPATA

~ Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli schemi dei sottoindicati atti relativi alla Società a Responsabilità Limitata denominata "Grotte di Castellana s.r.l.";

- Statuto Sociale, composto da n. 35 articoli;
- Concessione, per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana, composta da n. 9 articoli e n. 6 allegati;
- Regolamento d'uso del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative pertinenze ed accessori, composto da n. 5 articoli;

~ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a modificare l'art. 2 dello schema di convenzione,

~ con rep. n. 2110, in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione per la concessione in gestione alla Società "Grotte di Castellana s.r.l." la gestione del sito carsico per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009;

~ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società "Grotte di Castellana s.r.l.", redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da n. 21 articoli, riportante all'art. 5 la fissazione del novellato termine di durata della predetta al 31 dicembre 2050;

~ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata rilasciata fidejussione a favore della Società "Grotte di Castellana s.r.l.", al fine di poter accedere ad un mutuo ammortizzabile in 10 anni;

~ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico "Grotte di Castellana s.r.l.";

~ con Determinazione del I Servizio del 20 novembre 2009 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione

del complesso carsico delle "Grotte di Castellana" per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;

~ con repertorio n. 2828 in data 17 dicembre 2009 è stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società "Grotte di Castellana s.r.l." dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;

~ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;

~ con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto repertorio n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30 giugno 2020;

Queste premesse sono indice della consolidata esperienza maturata dalla "Grotte di Castellana Srl" nella gestione del Bene del sito carsico delle "Grotte di Castellana", bene che genera servizi strumentali all'Ente nel campo turistico e dell'affidabilità manifestata dalla Società in House nella gestione efficace , efficiente ed economica.

SEZIONE 2
LA SUSSISTENZA DEI TRE REQUISITI DELL' "*IN HOUSE PROVIDING*" E I CONSEGUENTI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE PER LA "GROTTE DI CASTELLANA SRL".

2.1. LA SUSSISTENZA DEI TRE REQUISITI DELL' "*IN HOUSE PROVIDING*" RISPETTO ALLA "GROTTE DI CASTELLANA SRL":

A) Il C.D. CONTROLLO ANALOGO che si sostanzia in un potere di indirizzo e controllo dell'ente socio sulla gestione della società con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, con la conseguenza che l'ente controllante è capace di influenzare le decisioni dell'ente controllato, ovvero di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.;
Per la Gestione del Bene il "controllo analogo" è effettuato dal Comune di Castellana Grotte, sia per effetto della sua partecipazione totalitaria al capitale sociale, sia per le disposizioni statutarie applicabili.
Nello specifico, il "controllo analogo" è normato dai seguenti articoli dello Statuto, cosi come da atto Rep. n. 58681 del 22.02.2019 Raccolta n. 17132, a rogito Dr. Giuseppe Ladisa Notaio in Castellana Grotte:
- art. 4, "Soci": "*La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana Grotte non potrà mai essere inferiore, in ogni caso, al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale*";
- art. 4bis, "Rapporti con l'Ente Capogruppo": "*L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Castellana Grotte sulla società, si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.....omissis*";
- art. 10, "Amministrazione": "*La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione comporto da 3 (tre) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente rieleggibili....omissis....*
e successivamente al comma 8 "*Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare, vendere e permutare immobili a consentire iscrizione, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare a ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge,...omissis*";
- art. 10 bis, "Poteri dell'Organo amministrativo e Controllo Analogo":
1.L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2.....omissis .....
3.*La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale e pluriennale, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo, in base agli obiettivio dati dall'ente a inizio anno. La revisione previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve, inoltre, presentare una relazione semestrale redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.
L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società rende edotti immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, c.c.
L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".
Qualora l'Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

- art. 10 ter, "<u>Autorizzazioni all'Organo di Amministrazione</u>": "*L'organo di amministrazione deve chiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, all'art. 10, comma 8, anche per il compimento dei seguenti atti:*
a) acquisto o cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali;
b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale Approvata;
c) singole operazioni di valore complessivo superiore a 250.000,00 Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificatamente contenuti nella Relazione Previsionale Approvata;
d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;
f) stipula di patti parasociali;
g) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime;
Le autorizzazioni di cui alla lettera g) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii."

- art. 10 quater, "Sostituzione e Revoca dell'Organo di Amministrazione": "*Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000*".
Il Comune di Castellana Grotte ha approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 giugno 2014 gli Indirizzi strategici alle Società Partecipate del Comune di Castellana Grotte e le Linee Guida per il Controllo di Gestione e per il Controllo Analogo; quindi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 21 febbraio 2019 ha adeguato, su invito dell'ANAC, lo Statuto Societario ai principi del Controllo Analogo e, infine con il Decreto Sindacale acclarato al prot. n.15422 del 29.10.2019 ha nominato i componenti del predetto Ufficio Controllo Analogo, modificando il precedente Decreto Sindacale n.15270 del 19.10.2017;

B) LA C.D. ATTIVITA' PREVALENTE: affinché sussista la relazione "*in house providing*" è dunque necessario che la società controllata svolga oltre l'80% delle proprie attività nell'assolvimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche a loro volta controllate dalla medesima amministrazione. Si rimanda al penultimo capoverso dell'art. 3 dello Statuto "Oggetto Sociale" che espressamente cita:
"*A tale ultimo fine, oltre l'ottanta per cento del suo fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 e ss. del codice civile.*"

Infatti da una lettura dei dati di bilancio, qui di seguito evidenziati, in relazione allo scorso triennio si evince come il valore della produzione è dato per oltre l'80% della produzione dalla gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana", mentre la parte residuale della voce di bilancio "Altri ricavi e proventi" è di ben poca entità

ANNO DI COMPETENZA	**2017**	**2018**	**2019**
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 4.447.213,00	€ 4.633.550,00	€ 4.540.796,00
altri ricavi e proventi	€ 40.109,00	€ 215.151,00	€ 194.139,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 4.487.322,00**	**€ 4.848.701,00**	**€ 4.734.935,00**

C) LA PROPRIETA' PUBBLICA: cio' implica che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata: si rimanda quanto alla "Grotte di Castellana" all'art 4 dello Statuto avente ad oggetto "Soci" come sopra riportato e come, di fatto, opportunamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 febbraio 2019 , per essere pienamente conforme all'art 16 comma 5 TUSP;

Art. 4) Soci

1.Soci della "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", oltre il Comune di Castellana Grotte, potranno essere la Regione Puglia, la Provincia, Enti Locali, Enti territoriali e Società a Capitale Pubblico da queste controllate che intendono partecipare attivamente alla iniziativa, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
- svolgimento di attività e/o previsione nell'oggetto societario di finalità analoghe e comunque connesse o collegate con le finalità perseguite dalla "Grotte di Castellana Srl".
La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana Grotte non potrà mai

essere inferiore, in ogni caso, al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale.
Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

2.2. I VANTAGGI PER LA COLLETTIVITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE INTERNALIZZATA DEL SITO:

La gestione internalizzata del sito si è rivelata da subito indispensabile e strategica per i fini istituzionali dell'Ente, determinando ricadute positive sulla collettività, sull'economia locale e soprattutto nel settore turistico, oltre che per le ricadute occupazionali.
Come evidenziato nella sezione "*1.2 Excursus storico della partecipata*" la "Grotte di Castellana Srl" sin dal lontano 1998, anno di sua costituzione, non ha mai presentato bilanci in perdita, anzi ha sempre prodotto ottimi risultati di esercizio, nonché ottimi ricavi e nello specifico, relativamente all'ultimo triennio si evidenziano due elementi di bilancio fondamentali:

ANNO DI COMPETENZA	**2017**	**2018**	**2019**
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 4.447.213,00	€ 4.633.550,00	€ 4.540.796,00
Costi per il Personale	€ 1.462.392,00	€ 1.592.252,00	€ 1.628.766,00

Le poste di Bilancio relative agli anni 2017, 2018 e 2019 (quest'ultimo dato, ancora di natura ufficiosa) per le voci Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni e Costi del Personale rilevano un impatto estremamente positivo di natura economica sul territorio dell'Ente.

2.3. IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE IN HOUSE:

E' di rilevante evidenza il perseguimento dei sopracitati obiettivi dalla lettura dello storico dei Bilanci Societari come di seguito evidenziati:

ANNO DI COMPETENZA	**2017**	**2018**	**2019**
STATO PATRIMONIALE			
Attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 392.749,00	€ 462.926,00	€ 445.745,00
C) Attivo circolante	€ 605.445,00	€ 533.052,00	€ 678.419,00
D) Ratei e risconti	€ 4.436,00	€ 189.848,00	€ 12.582,00
TOTALE ATTIVO	**€ 1.002.630,00**	**€ 1.185.826,00**	**€ 1.136.746,00**
Passivo			
A) Patrimonio netto	€ 382.002,00	€ 398.761,00	€ 475.677,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.463,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 41.604,00	€ 51.852,00	€ 72.583,00
D) Debiti	€ 575.524,00	€ 680.020,00	€ 530.377,00
E) Ratei e risconti	€ 3.500,00	€ 55.193,00	€ 22.646,00
TOTALE PASSIVO	**€ 1.002.630,00**	**€ 1.185.826,00**	**€ 1.136.746,00**
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 4.447.213,00	€ 4.633.550,00	€ 4.540.796,00
altri ricavi e proventi	€ 40.109,00	€ 215.151,00	€ 194.139,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 4.487.322,00**	**€ 4.848.701,00**	**€ 4.734.935,00**
costi per materie prime	€ 62.879,00	€ 34.108,00	€ 18.476,00
costi per servizi	€ 1.324.024,00	€ 1.301.312,00	€ 1.367.806,00
costi per godimento beni di terzi	€ 1.241.515,00	€ 1.401.415,00	€ 1.252.877,00
per il personale	€ 1.462.392,00	€ 1.592.252,00	€ 1.628.766,00
ammortamenti e svalutazioni	€ 111.846,00	€ 82.777,00	€ 96.991,00
variazione delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.446,00
oneri diversi di gestione	€ 94.306,00	€ 344.365,00	€ 158.656,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 4.296.962,00**	**€ 4.756.229,00**	**€ 4.542.018,00**
A-B	**€ 190.360,00**	**€ 92.472,00**	**€ 192.917,00**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**€ 5.020,00**	**€ 1.325,00**	**€ 1.189,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
risultato prima delle imposte	**€ 195.380,00**	**€ 93.797,00**	**€ 194.106,00**
IMPOSTE	€ 117.871,00	€ 77.039,00	€ 117.188,00
utile (perdita) dell'esercizio	**€ 77.509,00**	**€ 16.758,00**	**€ 76.918,00**

2.4. L'USO OTTIMALE DELLE RISORSE PUBBLICHE:

Và considerato che la Concessione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana" non utilizza contributi comunali, né di altri enti pubblici, per la gestione corrente ed ha assicurato piuttosto alle casse del Comune una cospicua entrata rapportata al 30,19 % dei ricavi da sbigliettamento: si consideri a tal fine che nell'ultimo triennio la Società Partecipata ha consentito nel Bilancio dell'Ente di poter introitare, nello specifico, le seguenti risorse:

ANNO DI RIFERIMENTO	2017	2018	2019
Canone per Gestione Complesso Ipogeo	€ 1.243.919,78	€ 1.233.286,86	€ 1.218.053,30

2.5. PERSISTONO LE CONDIZIONI DI CONTINUITA' AZIENDALE:

La disamina del persistere delle condizioni di continuità aziendale sarà evidenziata nel punto seguente relativo all'analisi della proposta da parte del CDA della "Grotte di Castellana Srl" del Bilancio 2019 (dati ufficiosi) e del relativo parere del Collegio Sindacale come da note di seguito riportate.

SEZIONE 3
GLI EFFETTI DEL COVID-19 SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE AL 100% "GROTTE DI CASTELLANA SRL"

3.1 LA SITUAZIONE ANTE COVID-19

Come sopra richiamato, la Partecipata in house al 100% nel periodo antecedente al Covid-19, nella gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana" presentava i seguenti bilanci:

ANNO DI COMPETENZA	2017	2018	2019
STATO PATRIMONIALE			
Attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 392.749,00	€ 462.926,00	€ 445.745,00
C) Attivo circolante	€ 605.445,00	€ 533.052,00	€ 678.419,00
D) Ratei e risconti	€ 4.436,00	€ 189.848,00	€ 12.582,00
TOTALE ATTIVO	**€ 1.002.630,00**	**€ 1.185.826,00**	**€ 1.136.746,00**
Passivo			
A) Patrimonio netto	€ 382.002,00	€ 398.761,00	€ 475.677,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.463,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 41.604,00	€ 51.852,00	€ 72.583,00
D) Debiti	€ 575.524,00	€ 680.020,00	€ 530.377,00
E) Ratei e risconti	€ 3.500,00	€ 55.193,00	€ 22.646,00
TOTALE PASSIVO	**€ 1.002.630,00**	**€ 1.185.826,00**	**€ 1.136.746,00**
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 4.447.213,00	€ 4.633.550,00	€ 4.540.796,00
altri ricavi e proventi	€ 40.109,00	€ 215.151,00	€ 194.139,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 4.487.322,00**	**€ 4.848.701,00**	**€ 4.734.935,00**
costi per materie prime	€ 62.879,00	€ 34.108,00	€ 18.476,00
costi per servizi	€ 1.324.024,00	€ 1.301.312,00	€ 1.367.806,00
costi per godimento beni di terzi	€ 1.241.515,00	€ 1.401.415,00	€ 1.252.877,00
per il personale	€ 1.462.392,00	€ 1.592.252,00	€ 1.628.766,00
ammortamenti e svalutazioni	€ 111.846,00	€ 82.777,00	€ 96.991,00
variazione delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.446,00
oneri diversi di gestione	€ 94.306,00	€ 344.365,00	€ 158.656,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 4.296.962,00**	**€ 4.756.229,00**	**€ 4.542.018,00**
A-B	**€ 190.360,00**	**€ 92.472,00**	**€ 192.917,00**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**€ 5.020,00**	**€ 1.325,00**	**€ 1.189,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
risultato prima delle imposte	**€ 195.380,00**	**€ 93.797,00**	**€ 194.106,00**
IMPOSTE	€ 117.871,00	€ 77.039,00	€ 117.188,00
utile (perdita) dell'esercizio	**€ 77.509,00**	**€ 16.758,00**	**€ 76.918,00**

E' facile notare come la Società avesse ottimi risultati d'esercizio e nello Stato Patrimoniale evidenziasse una situazione del tutto favorevole nella gestione "***sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria***" come precedentemente già evidenziato dal richiamato art. 5 del TUSP.

3.2 GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLA GESTIONE GROTTE DI CASTELLANA NEL PRIMO SEMESTRE 2020.

L'ultimo semestre di efficacia e vigenza della convenzione Rep. n. 2997/2020 è stato caratterizzato dalla emergenza sanitaria mondiale del Covid-19 che ha determinato la chiusura del sito carsico interrompendo di fatto all'improvviso l'attività di impresa.

In data 12 marzo 2020 in ottemperanza alla dichiarata emergenza Covid-19 da parte del Governo Nazionale con il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, la Società Grotte ha disposto la sospensione delle visite guidate all'interno del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana".

Gli organi societari hanno da subito intrapreso tutte le azioni consentite dalla legge per ridurre i costi operativi e preservare la continuità aziendale, informandone il Socio Unico.

Con nota del 16 marzo 2020 n. 4358, la Società metteva a conoscenza l'Ente Socio Unico della situazione e metteva in campo una serie di azioni dovute dall'emergenza Covid-19 quale :

- Sospensione dal Servizio fino a nuovo ordine di guide e accompagnatori;
- Apertura solo ufficio amministrativo;
- Predisposizione "lavoro agile" solo per alcuni dipendenti;
- Sospensione delle procedure per affidamento incarichi e/o servizi non ancora formalizzati;
- Sospensione delle attività programmate di manutenzione ordinaria e straordinaria non ancora avviate;
- Congelamento degli affidamenti di acquisto di beni e servizi già approvati o in itinere;
- Ulteriori azioni improntate, in primo luogo, a mettere in sicurezza le finanze della Società;

In considerazione di tale situazione critica il Comune, a mezzo dell'Ufficio di Controllo Analogo ha richiesto, con nota n. 6382 del 7 maggio 2020, alla "Grotte di Castellana Srl" i dati ed atti relativi alla situazione economico finanziaria, in particolare il bilancio di esercizio 2019 ed il Piano di Crisi Aziendale, documento obbligatorio da adottare unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art 6 comma 2 del Dlgs 75/2016. Tanto al fine di accertare che l'improvvisa situazione di criticità in cui la Società era ricaduta fosse riconducibile effettivamente solo all'Emergenza sanitaria.

Quindi con nota n. 6595 del 12 maggio 2020 la Società trasmetteva la bozza di bilancio abbreviato alla data del 31 dicembre 2019, senza il programma di valutazione del rischio nè la relazione di monitoraggio e verifica dello stesso e pertanto l'ufficio del controllo analogo, nella riunione del 19 maggio 2020, provvedeva a farne richiesta alla società in house, informando il competente Settore I del Comune. Nel medesimo verbale n. 2 del 19 maggio 2020 l'Ufficio Controllo Analogo auspicava un' approvazione del Bilancio 2019 e del Programma di Crisi Aziendale e relativa relazione anche prima del termine di legge del 30 giugno 2020, ritenendo che tale documentazione fosse un importante supporto perché il Socio Unico avesse piena conoscenza della situazione aziendale della partecipata, anche in vista delle scelte da fare in ordine alla gestione del sito alla scadenza della convenzione in essere, fissata al 30 giugno 2020.

Anche il Collegio dei revisori del Comune con verbale del 13 maggio 2020 trasmesso al protocollo e acclarato al n. 6848 del 15 maggio 2020 rimarcava l'importanza degli atti richiesti più volte dall'Ufficio Controllo Analogo e non trasmessi, oltre ad evidenziare il ritardo nella corresponsione a favore del Comune del canone dell'ultimo trimestre dell'anno 2019.

Sulla base dei rilievi degli Organi di Controllo la scrivente Responsabile del Settore I Società Partecipate, con nota n. 7113 del 21 maggio 2020, formalizzava anche la propria richiesta di acquisire i ridetti atti, peraltro in funzione dell'iter amministrativo di propria competenza per l'affidamento del sito carsico successivamente alla data del 30 giugno 2020.

Il Presidente della "Grotte di Castellana Srl" riscontrava le richieste dell'Ente Socio Unico con nota acclarata al n. 7494 del 29 maggio 2020, a cui venivano allegate, tra l'altro,

varie ipotesi di Budget Previsionale 2020, cosi come rimodulate a seguito dell'impatto dell'emergenza Covid-19, ed il relativo parere del Collegio Sindacale del 27 maggio 2020.

La Società Partecipata "in house" al 100% "Grotte di Castellana Srl" metteva a conoscenza il Socio Unico - Comune di Castellana Grotte, di una serie di scenari ipotizzabili riguardo alla gestione della Società Partecipata.

IPOTESI NON RIAPERTURA DELLA SOCIETA'
CHIUSURA DI BILANCIO 2020 E PARIFICAZIONE AL 2019

ANNO DI COMPETENZA	**2020**	**2019**
CONTO ECONOMICO		
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 119.000,00	€ 4.540.796,00
altri ricavi e proventi	€ 23.529,00	€ 194.139,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 142.529,00**	**€ 4.734.935,00**
costi per materie prime	€ 2.450,00	€ 18.476,00
costi per servizi	€ 341.897,00	€ 1.367.806,00
costi per godimento beni di terzi	€ 671.394,00	€ 1.252.877,00
per il personale	€ 215.752,00	€ 1.628.766,00
ammortamenti e svalutazioni	€ 100.000,00	€ 96.991,00
variazione delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
accantonamenti per rischi	€ 5.000,00	€ 18.446,00
oneri diversi di gestione	€ 19.000,00	€ 158.656,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 1.355.493,00**	**€ 4.542.018,00**
A-B	**-€ 1.212.964,00**	**€ 192.917,00**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**€ 0,00**	**€ 1.189,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**-€ 500,00**	**€ 0,00**
risultato prima delle imposte	**-€ 1.212.464,00**	**€ 194.106,00**
IMPOSTE	-€ 21.455,00	€ 117.188,00
utile (perdita) dell'esercizio	**-€ 1.233.919,00**	**€ 76.918,00**

E' facilmente evidenziabile come la **non riapertura** della Società Partecipata in house "Grotte di Castellana Srl" comporterebbe un disavanzo pari a **€ 1.233.919,00** e conseguentemente un costo per l'Ente, tenuto, **ai sensi dell'art. 21 del TUSP che espressamente recita:**

"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. (1)

Contestualmente nella sopracitata nota n. 7494 del 29 maggio 2020, la Società trasmetteva ulteriori ipotesi di budget previsionali relativi all'anno 2020, tutte parzialmente ipotizzabili. In ogni caso l'Organo di Controllo Societario della Partecipata "Grotte di Castellana Srl" esprimeva ugualmente parere favorevole sulla sussistenza al 31 dicembre 2019 delle condizioni di equilibrio economico finanziario e patrimoniale della società, e quindi parere favorevole sul requisito della continuità aziendale, essendo la criticità imputabile solo all'eccezionale evento del Covid-19.

Và detto che lo stesso Collegio Sindacale evidenziava che i dati sono riassunti in una Bozza di Bilancio Abbreviata, la cui Ufficialità potrà conseguire all'approvazione del Bilancio 2019, che avverrà per legge entro il 30 giugno 2020.

Infine previa richiesta del controllo analogo dell'11 giugno 2020 è pervenuta dalla "Grotte di Castellana s.r.l.", la nota acclarata al protocollo generale n. 8693 del 19 giugno 2020. La stessa non contiene il piano di crisi aziendale ex art 6 comma 2 del D. Lgs 75/2016, obbligatorio per legge e indispensabile per le scelte che l'Ente sarà chiamato a fare alla scadenza della convenzione vigente, ovvero al 30 giugno 2020.

La nota a firma del Presidente della Società porta in allegato il solo budget previsionale 2020, ipotesi C 2 rideterminato nelle voci dei ricavi e dei costi, con annessa relazione, in considerazione del nuovo assetto gestionale sostenibile dalla Società alla luce delle indicazioni tecniche suggerite dall'esperto della Regione Puglia, Prof Lopalco.

La Società Partecipata "*In House*" al 100% "Grotte di Castellana Srl", **esclusa la possibilità** in totale accordo con il Socio Unico – Comune di Castellana Grotte, **della non riapertura della Società Partecipata** trasmetteva all'ente l'ulteriore ipotesi di proiezione di budget previsionali con punto di partenza il 2019, già consolidato e una ipotizzabile previsione prudenziale su base triennale qui di seguito evidenziata:

ANNO DI COMPETENZA	2019	2020	2021	2022
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€ 4.540.796,00	€ 1.279.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.700.000,00
altri ricavi e proventi	€ 195.781,00	€ 63.529,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 4.736.577,00**	**€ 1.342.529,00**	**€ 2.100.000,00**	**€ 2.700.000,00**
costi per materie prime	€ 18.476,00	€ 6.500,00	€ 8.545,00	€ 10.901,00
costi per servizi	€ 1.364.884,00	€ 424.897,00	€ 409.465,00	€ 540.000,00
costi per godimento beni di terzi	€ 1.252.877,00	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 594.000,00
per il personale	€ 1.628.766,00	€ 631.752,00	€ 1.050.000,00	€ 1.215.000,00
ammortamenti e svalutazioni	€ 96.991,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
variazione delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
accantonamenti per rischi	€ 18.446,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
oneri diversi di gestione	€ 158.656,00	€ 25.000,00	€ 73.379,00	€ 80.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 4.539.096,00**	**€ 1.193.149,00**	**€ 1.956.389,00**	**€ 2.539.901,00**
A-B	**€ 197.481,00**	**€ 149.380,00**	**€ 143.611,00**	**€ 160.099,00**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**-€ 1.189,00**	**€ 1.000,00**	**€ 850,00**	**€ 850,00**
risultato prima delle imposte	**€ 198.670,00**	**€ 150.380,00**	**€ 145.161,00**	**€ 161.649,00**
IMPOSTE	-€ 94.877,00	-€ 46.455,00	-€ 56.926,00	-€ 65.000,00
utile (perdita) dell'esercizio	**€ 103.793,00**	**€ 103.925,00**	**€ 88.235,00**	**€ 96.649,00**

Invero, il nuovo budget 2020 pone in raffronto i dati di bilancio 2019 (allo stato attuale ancora ufficiosi) con le previsioni 2020, 2021 e 2022. Per ciascuna annualità esso riporta una previsione di utile di esercizio, sebbene si evidenzi che per l'anno 2020 la società ipotizza canone zero, per il 2021 la società ipotizza canone di € 315.000,00 e per il 2022 la stessa prevede un canone di € 594.000,00.

3.3 LA PROPOSTA TECNICA DI GESTIONE DOPO IL 30.06.2020

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ufficio formula una proposta per l'affidamento della concessione del servizio collegato alla gestione del sito carsico.
Si riporta preliminarmente quanto rilevato dall'Ufficio del Controllo analogo in data 19.06.2020, ovvero che:

- tale previsione non è corredata, al momento, da un parere del Collegio Sindacale della Partecipata.
- manca ancora il Piano di crisi Aziendale di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 175/2016.

Quanto al merito della proposta essa fonda la riformulazione dei ricavi ipotizzando la riapertura del sito ipogeo per un periodo più lungo rispetto alle previsioni iniziali (considerato il miglioramento della situazione sanitaria in Itali ed in Puglia nella prima parte del mese di giugno) e quindi dal 26 giugno 2020 al 22 ottobre 2020, oltre che sulla proposta al Socio Unico di un aumento del costo del biglietto di ingresso.

A tal fine con nota n. 8734 del 19 giugno 2020, trasmessa all'Ente in pari data, la Società ha formulato proposta di adeguamento delle tariffe di visita al Sito Carsico delle "Grotte di Castellana". Si è considerato tale presupposto, pur essendone rimessa la competenza ultima al Consiglio Comunale che dovrà esprimersi formalmente in merito.

Ciò premesso, e ribadita l'evidente necessità di riaprire il sito per la motivazione già riportata, evitare una perdita di fine anno 2020 non inferiore a €1.233.919,00, perché anche in caso di chiusura ci sarebbero costi fissi da sopportare.

La proposta ultima avanzata dalla "Grotte di Castellana Srl" è in questa sede esaminata, condividendo l'indirizzo espresso già dall'Ufficio del Controllo Analogo in data 19 giugno 2020, in merito alla necessità di **prevedere un canone anche per il 2020**.

Va considerato che lo stesso va determinato in misura sostenibile rispetto alla posta di € 335.697,00 che è la parte di canone che comunque la società deve corrispondere al Comune di Castellana Grotte in virtù della sopra citata concessione attualmente vigente e che comunque, ogni eventuale situazione di perdita societaria avrà dirette ripercussioni sull'Ente Socio.

Anche quanto **alla durata dell'affidamento** successivamente al 30.06.2020, si condivide la considerazione fatta dall'Ufficio del Controllo Analogo secondo cui il Socio Unico deve optare per la prosecuzione delle attività di gestione del sito carsico, nelle forme ritenute più opportune in base alla presente valutazione tecnica, ma comunque con un orizzonte temporale di breve durata trattandosi di situazione eccezionale (Verbale n. 4 dell'Ufficio Controllo Analogo nella medesima data del 19 giugno 2020);cionondimeno l'ufficio propone la durata in diciotto mesi e sempre con garanzia di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Infatti si ribadisce a Codesto Onorevole Consiglio Comunale che la scelta del nuovo affidamento della Concessione della gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana" si contestualizza in un momento storico quanto mai unico di emergenza sanitaria COVID-19, come da dichiarazione di Stato di emergenza del DPCM del 31.01.2020, che ha determinato la chiusura obbligatoria del sito carsico dal 12 marzo 2020.

Questo grave elemento di alterazione del mercato ha vanificato ogni eventuale indagine di mercato tesa a verificare la sussistenza di condizioni economiche ulteriormente migliorative rispetto a quelle conseguite nell'arco di più di 20 anni con il modello dell' "*In House Providing*". ed ha piuttosto comportato una rivisitazione degli accordi economici tra Concedente e Concessionario.

Alla luce di quanto sopra ampiamente illustrato e considerato che la "Grotte di Castellana Srl":

a) svolge attività strumentale per l'Ente, essendo incaricata, in via esclusiva, della cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico di proprietà del Comune di Castellana Grotte, rivestendo ruolo strategico e funzionale allo sviluppo del territorio e dell'economia locale;

b) non utilizza contributi comunali, né di altri enti per la gestione corrente, ha piena autonomia finanziaria, presenta bilanci in utile e fatturati in crescita e riconosce un canone annuale all'Ente, che risulta di importante apporto per la gestione del Bilancio Comunale e che si riflette a beneficio della comunità amministrata;

c) garantisce livelli occupazionali a tempo determinato (assunzioni stagionali), oltre ad un importante indotto economico che coinvolge l'intera città, inserita, proprio per la presenza sul territorio del noto complesso carsico, nell'elenco regionale delle località "turisticamente rilevanti", nonché riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, Comune ad economia prevalentemente turistica;

d) la suddetta partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte, è ritenuta essenziale e necessaria per realizzare le linee strategiche e di mandato del Comune di Castellana Grotte;

e) ha una piena autonomia finanziaria; riconosce altresì un canone annuale al Comune di Castellana Grotte;

f) sino ad oggi ha sempre presentato bilanci in utile e da alcuni anni i fatturati annuali sono in crescita; è una società strumentale al Comune di Castellana Grotte; sottolineato che l'Amministrazione Comunale ritiene l'esistenza in vita della "Grotte di Castellana S.r.l." indispensabile e strategica ai fini istituzionali dell'Ente e per il massimo sviluppo del territorio e dell'economia locale;

h) consente assunzioni a tempo determinato ed in parte a tempo indeterminato, di risorse umane presenti sul territorio, vitalizzando in tal modo, in via principale, l'economia locale;

l) che la stessa resta comunque obbligata in favore del Comune di Castellana Grotte per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 relativamente alla Concessione in essere fino al 30 giugno 2020 con un importo di canone minimo pari a € 335.697,00.

Si ritiene non sussistano elementi perché il Consiglio Comunale debba optare per altra e diversa modalità di affidamento della gestione diversa da quella dell'"*In House Providing*",che ha dato prova di essere economica, efficace, efficiente ed in linea con la normativa Europea e Nazionale .

L'eccezionalità del momento, l'incertezza sui tempi e sulle modalità di ripresa della piena fruizione del bene nel breve/medio periodo, sono elementi sufficienti a far propendere per un affidamento *"ponte"* della Concessione del sito carsico delle "Grotte di Castellana" alla Società in House "Grotte di Castellana Srl", della durata breve di 18 mesi; che impronti i rapporti economico patrimoniali tra il Concedente ed il Concessionario, conformandoli a nuove condizioni economico patrimoniali, diretta conseguenza degli effetti già cristallizzati del Covid-19 e di quelli che si manifesteranno ancora, ovvero inserendo apposite clausole che ne neutralizzino gli effetti allorquando si ripristini la situazione turistica ante Covid-19,con graduale e proporzionale aumento del Canone Concessorio a favore del Comune di Castellana Grotte.

Si propongono pertanto le seguenti condizioni economiche atte a regolamentare i rapporti futuri con la società concessionaria del sito carsico, per il periodo luglio 2020 – dicembre 2021, in cui:

- **Il canone a favore del Comune di Castellana Grotte riferito al 2020** và rapportato alla percentuale dell'1% del volume d'affari relativo al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, stante il debito cristallizzato relativo al primo semestre del 2020 pari a € 335.697,00, maturato dalla "Grotte di Castellana Srl" pressoché in un periodo di totale chiusura del sito carsico a causa della Pandemia Covid-19;
- **Canone anno 2021 va rapportato**
  - alla percentuale del 10% fino ad un volume d'affari pari a € 1.000.000,00;
  - alla percentuale del 20% da un volume d'affari superiore a € 1.000.000,00 e fino ad un volume d'affari pari a € 2.000.000,00;
  - alla percentuale del 40% oltre il volume d'affari di € 2.000.000,00;

- **Nessuna previsione per il secondo semestre 2020 e per l'anno 2021 del minimo garantito da parte del Concessionario**, onde evitare un aggravio di costi fissi in un periodo di incerta affluenza turistica o di possibile ulteriore chiusura delle attività di visita al Sito Carsico in oggetto per ripresa dell'epidemia.

Viene quindi stabilito, che il valore dell'atto, anche ai fini della registrazione all'Agenzia delle Entrate, è quantificato in € 350.000,00, in virtù dell'ultimo previsionale di Bilancio relativo al periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

Inoltre, vista l'incertezza della Situazione Sanitaria Nazionale, occorre che siano introdotti da parte dell'Ente Socio appositi meccanismi e procedure di stretto e serrato monitoraggio delle risultanze economico finanziarie dell'attività societaria, per l'esercizio tempestivo delle prerogative del Socio; in tal senso sarà cura del Settore I attuare un monitoraggio trimestrale dei costi e ricavi per il 2020 e quadrimestrale per il 2021, al fine di consentire al Socio Unico di intervenire prontamente, ove necessario.

Altresì il Socio Unico dovrà riattenzionare, alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito dell'Emergenza Covid-19, con ogni sollecitudine gli indirizzi annuali assegnati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 dicembre 2019;

Tanto per quanto di competenza che, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/12, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Castellana Grotte.

Castellana Grotte 24/6/2020

Il Responsabile del Settore I
f.to Dr.ssa Giovanna Amodio

ALLEGATO B

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Repertorio n.

ATTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SITO CARSICO "GROTTE DI CASTELLANA" ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno ..... del mese di luglio, alle ore ... , nel Palazzo Comunale di Castellana Grotte, sito alla Via Guglielmo Marconi n. 9, nell'Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me, dr.ssa Caterina Binetti, Segretario Generale del Comune di Castellana Grotte, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori di seguito riportati della cui identità sono certa rispettivamente per conoscenza personale:

Il Comune di Castellana Grotte, con sede legale in Castellana Grotte (BA) alla Via Marconi n. 9, nella persona della Dr.ssa Giovanna Amodio, nata in Putignano il 12/10/1971, domiciliata per la sua carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, CF e P. I.V.A. n. 00834380727, in qualità di Responsabile del Settore I del Comune di Castellana Grotte giusta decreto sindacale n. 457 del 13/01/2020;

La Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.", con sede legale in Castellana Grotte (BA) al Piazzale Anelli s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari – C.F. e P. IVA.: 05325440724 – Numero REA: BA 413305 – data iscrizione: 18/06/1999, nella persona di Sig. Victor Joal Casulli, nato a Manchester (GB) il 29/03/1975 C.F. CSLVTR75C29Z114I, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina sindacale prot. n. del 06/12/2017,

PREMESSO CHE:

- con atto pubblico Rep. n. 2110 del 07.12.1999 e successivo atto pubblico Rep n. 2828 del 17.12.2009 il Comune di Castellana Grotte ha concesso alla Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.", la gestione del complesso carsico denominato "*Grotte di Castellana*";
- con atto Rep. n. 2987 del 24 aprile 2017, successivo alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 22 marzo 2017, il Comune di Castellana Grotte ha prorogato la concessione alla "Grotte di Castellana S.r.l." avente ad oggetto la gestione del complesso carsico denominato "Grotte di Castellana", sino a tutto il 31 dicembre 2019;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;
- a seguito di Determinazione del Settore I dell'Ente n. 1015 del 27.12.2019, con atto Rep. n. 2997 del 22.01.2020 il Comune di Castellana Grotte ha sottoscritto una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni anche di natura economica, per la durata di mesi sei, del contratto già in essere tra il Comune di Castellana Grotte e la Società "in house providing" Grotte di Castellana Srl" (rep. n. 2987 del 24.04.2017), avente ad oggetto la gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana", fissandone il termine al 30 giugno 2020, nelle more della definizione della procedura di iscrizione dell'Ente nel registro ex art. 192 del Codice Contratti, presupposto per l'Ente per operare mediante affidamenti diretti a propri organismi in house e nell'esclusivo interesse dell'Ente, e per le motivazioni indicate nel citato atto di determinazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017 l'Ente ha provveduto come per legge ad effettuare una ricognizione straordinaria ai sensi dell'art 24 del TUSP, analizzando la rispondenza delle società partecipate, tra cui anche la "Grotte di Castellana Srl" di cui il Comune è Socio Unico, ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte della amministrazione pubblica;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11. 2018 e con successiva Deliberazione di C.C. n. 46 in data 27.12.2019 il Comune di Castellana Grotte ha approvato, tra l'altro, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del TUSP finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento della Società, assegnando, giusta previsione dell'art.19, comma 5, del TUSP, alla stessa indirizzi ed obiettivi specifici;
- con deliberazione n. 36 il Consiglio Comunale in data 27.09.2017, in ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla variazione dello statuto societario della Grotte s.r.l.;
- con le Deliberazioni di C.C. n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in data 30.05.2019 il Comune di Castellana Grotte, su invito dell'ANAC, ha provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello statuto della "Grotte di Castellana Srl", al fine di integrarlo nella parte relativa al meccanismo del "controllo analogo", ed in modifica dell'art 3 comma dello Statuto, rendendolo conforme alla vigente normativa, così eliminando ogni causa ostativa alla iscrizione nel registro ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house di cui all'art 192 D.Lgs. 50/2016;
- che in data 09.03.2020 l'ANAC ha iscritto, nel registro istituito ai sensi dell'art 192 Dlgs 50/2016, il Comune di Castellana Grotte come amministrazione aggiudicatrice di affidamento in House alla Società Grotte s.r.l

che in data il Consiglio comunale ha approvato la Deliberazione n. avente ad oggetto : "*Affidamento in House della concessione di gestione del Sito Carsico Grotte di Castellana alla "Grotte di Castellana S.R.L." partecipata al 100% dal Comune –Approvazione della Relazione ai sensi dell'art.34 D.L. n. 179/2012"- Adozione Schema di convenzione*";

Ritenuto, ai fini della presente convenzione, di fare rinvio alle motivazioni previste nella delibera di Consiglio Comunale a fondamento dell'affidamento diretto in house

CIO' PREMESSO TRA LE PARTI

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

(Norma Preliminare)

Con il termine "complesso ipogeo Grotte di Castellana" si identifica nella presente Convenzione l'insieme dei beni immobili, delle aree e delle costruzioni e quant'altro previsto dall'art. 3 della presente Convenzione ad ogni titolo nella disponibilità del Comune di Castellana Grotte, come meglio delimitati con tratteggio continuo di colore rosso nelle planimetrie allegate sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" alla presente Convenzione.

ARTICOLO 1)
(Contenuto della Convenzione)

La presente Convenzione regolamenta l'affidamento in concessione dei beni immobili (compresi i beni mobili relativi all'arredo e ad ogni altro accessorio) del complesso delle Grotte di Castellana, e di altri beni immobili come elencati nelle allegate Planimetrie "A", "B", "C" e "D" di proprietà del Comune di Castellana Grotte, e dei servizi necessari alla gestione turistica di tali beni, con le relative modalità e limiti di esercizio.

ARTICOLO 2)
(Durata)

La durata della convenzione è stabilita dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 3)
(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione affida in concessione, nello stato di fatto in cui si trovano, i beni immobili e servizi alla **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.",** come di seguito specificati nelle Planimetrie "A", "B" "C" e "D", allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

PLANIMETRIA A:

1. ***Edifici soprastanti il complesso delle Grotte di Castellana:***

- **direzione grotte – biglietteria – bagni pubblici: Fg. 26, p.lla 913 sub 1**
  - piano terra sala ingresso – biglietteria
  - primo piano uffici e direzione
  - primo piano interrato: sala riunioni, sala personale – bagni pubblici
  - secondo piano interrato: magazzino e centrali termiche
- **- abitazione custode – trullo deposito: Fg. 26, p.lla 913 sub 1**
- **- museo speleologico e torre panoramica: Fg. 26, p.lla 914 sub 1**
- **- vani ricovero quadri elettrici, trasformatori elettrici, generatore elettrico: Fg. 26, p.lla 915 sub 1**
  - chiosco (ex Barbieri): Fg. 26, p.lla 921 sub 2
  - chioschetti: Fg. 26, p.lle da 922 a 933

2. ***Il complesso immobiliare attualmente destinato a servizi vari :***

- **locale commerciale: Fg. 26, p.lla 916 sub 1**

3. ***Il complesso immobiliare attualmente destinato ad impianti sportivi:***

- **spogliatoi, campo da calcetto, campo da tennis: Fg. 26, p.lla 839**

PLANIMETRIA B:

Area destinata a parcheggio in Via Matarrese con annessi immobili e Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica :

- **parcheggio Via Matarrese Fg. 26, p.lle 876 – 877**
- **ufficio informazione ed accoglienza turistica Fg. 26, p.lle 1004 – 1005**

PLANIMETRIA C:

Area destinata a parcheggio Via Emigrati castellanesi e rotatoria Via Matarrese:

- **parcheggio Via Emigrati castellanesi: Fg. 26, p.lle 960 – 670 – 674;**
- **rotatoria Via Matarrese**

- **rotatoria Via Grotte**

PLANIMETRIA D:
Impianto di areazione Grotte:
- **impianto di areazione: Fg. 32, p.lla 263**

Per tutti gli immobili sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, verbale di consistenza previo sopralluogo di accertamento con l'assistenza dell'U.T.C. sottoscritto dai rappresentanti del **Comune di Castellana Grotte** e della **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** prima della data di decorrenza della presente concessione.
Dalla data di decorrenza della presente concessione, la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** si impegna ad assumere la detenzione, con obbligo di custodia e di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla manutenzione ordinaria delle aree; è fatto salvo il pieno diritto del Comune di Castellana Grotte di intervenire direttamente eseguendo alcune opere o lavori, in caso di inerzia e/o per motivi di opportunità, comunicandolo preventivamente alla Società Grotte.
Sull'area in concessione sono presenti suoli di proprietà comunale, su cui insistono alcuni immobili; gli stessi sono riportati nelle planimetrie "A", "B", "C", "D", allegate al presente atto; e *sono già assegnati agli operatori per l'esercizio del commercio (planimetria "A") e il Comune continuerà ad esercitare le funzioni ed i poteri derivanti dalla normativa specifica di settore.*
Il sotterraneo complesso geologico definito "Grotte di Castellana" come individuato dalla Delibera di G.R. Puglia n. 10689/1983, onde consentire alla **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** la gestione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e qui di seguito indicate a titolo esemplificativo:

-promozione e gestione delle attività di tutela e ricerca scientifica;
-pubblicizzazione del complesso turistico delle Grotte a livello nazionale ed internazionale nonché tutela (anche sotto il profilo giurisdizionale) del diritto di immagine del complesso carsico delle Grotte di Castellana;
-convogliamento dei flussi turistici da o per le Grotte;
-accompagnamento turistico all'interno delle Grotte;
-attività di accoglienza nell'ambito dei beni immobili affidati in concessione;

In relazione ai **servizi** la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** svolge le seguenti attività:

1. **Visita guidata delle Grotte e tutte le attività collaterali;**
2. **Conduzione dell'Ufficio Info-Point del Comune di Castellana Grotte** aderente alla rete regionale e della gestione del servizio di Informazione, Accoglienza ed Assistenza Turistica, secondo le condizioni tutte riportate nell'Accordo sottoscritto dal Comune di Castellana Grotte con l'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) PugliaPromozione e di cui alla Deliberazione di G.C. n. 13 in data 22 gennaio 2013;

In merito a questo ultimo punto l'immobile di riferimento per la gestione di quest'ultima attività è inserito nella planimetria B allegata al presente atto e nello specifico:
- ufficio informazione ed accoglienza turistica Fg. 26, p.lle 1004 – 1005

ARTICOLO 4)
(Diritti del Concessionario)

La **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."**, stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concessionario, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 1140 e segg. del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge

ARTICOLO 5)
(Obblighi del Concessionario)

La **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** si obbliga in particolare:

- ad accettare senza riserva alcuna il Regolamento d'uso, (ALLEGATO SUB 2) alla presente convenzione del complesso costituito dall'intera area comprendente immobili e sito carsico "Grotte di Castellana" predisposto dal **Comune di Castellana Grotte**, e si impegna al pieno rispetto del Regolamento nonchè delle prescrizioni contenute nella citata delibera di G.R. di imposizione di vincolo ai sensi della Legge 1497/1939 e delle disposizioni legislative vigenti in materia;
- all'eventuale cambio di destinazione d'uso degli impianti, degli immobili e/o delle strutture in concessione, se necessario per lo svolgimento delle attività gestionali, senza alterare i luoghi, previo nulla-osta preventivo del Legale rappresentante del **Comune di Castellana Grotte**; il cambio di destinazione deve essere comunque compatibile con la destinazione urbanistica prevista qualunque essa sia;
- a presentare conformemente alla legislazione vigente in materia, al **Comune di Castellana Grotte**, per ottenere l'assenso preventivo, tutti i progetti che comportino modificazioni dello stato dei luoghi, così come esistenti al momento della stipula della presente Convenzione. In particolare la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** si impegna a non effettuare alcun intervento di manutenzione straordinaria, al di sotto del livello del suolo, e all'interno delle Grotte in assenza del preventivo assenso del **Comune di Castellana Grotte** e delle altre Autorità preposte.
- la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** si impegna a consentire annualmente gli ingressi promozionali, come da Regolamento di Consiglio Comunale;
- ad applicare l'appendice al Documento di valutazione del rischio e nello specifico la procedura "per la gestione aziendale del rischio Covid-19" e l'individuazione delle Misure di prevenzione e Tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, necessaria al fine di attuare le giuste misure di igiene, prevenzione e protezione per il personale e le giuste modalità di accesso dei visitatori in caso di riapertura del Sito Carsico come da nota del 29.05.2020 n. 7494;
- ove la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** risulti inadempiente agli obblighi della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto, previa segnalazione formale dell'inadempimento con raccomandata A.R. agli Amministratori della **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.";**

ARTICOLO 6)
(Canone)

Le condizioni economico- patrimoniali tra concedente e concessionario sono diretta conseguenza degli effetti negativi prodottisi a seguito dello Stato di Emergenza Causa Covid-19, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, di quelli già rilevati e di quelli che potranno ancora manifestarsi finchè si ripristinerà il regolare flusso turistico locale, ovvero in assenza di prescrizioni sanitarie che possano limitare l'afflusso di visitatori al sito carsico.

La **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** si impegna quindi a corrispondere a favore del Comune il canone concessorio con graduale e proporzionale aumento come di seguito riportato, fermo restando che è dovuto al Comune alla data del 31.12.2020 il canone pari ad € 335.697,00 (Euro trecentotrentacinquemilaseicentonovantasette); relativo al primo semestre del 2020 già maturato in virtu' di separato atto n. Rep. 2997/2020:

<u>- per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020</u> il canone è dovuto nella misura dell'1% relativo al volume d'affari della "Grotte di Castellana s.r.l";

<u>- nel secondo anno solare (anno 2021) il canone annuo è corrisposto nel seguente modo</u>:

- percentuale del 10% fino ad un volume d'affari pari a € 1.000.000,00;
- percentuale del 20% da un volume d'affari superiore ad a € 1.000.000,00 e fino ad un volume d'affari pari a € 2.000.000,00;
- alla percentuale del 40% oltre il volume d'affari di € 2.000.000,00;

Le somme saranno dovute al Comune di Castellana Grotte alle seguenti scadenze:

I. Entro il 15 gennaio 2021 per il canone dovuto relativo al semestre dal 1° luglio al 31

dicembre 2020;

II. Entro il 15 luglio 2021 per il canone dovuto relativo al semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;

III. Entro il15 gennaio 2022 per il canone dovuto relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;

Il valore della presente convenzione è quantificato anche ai fini della registrazione dell'atto in € 350.000,00 (trecentocinquantamilaeuro) in virtù dell'ultimo previsionale di Bilancio relativo al periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021.

Il volume di affari viene calcolato relativamente ai compensi percepiti per le seguenti attività:

- Biglietti di ingresso per la visita alle Grotte (compreso biglietteria on-line);
  Sono esclusi dal canone annuo le entrate derivanti dalla gestione dei servizi igienici, dalla gestione dei parcheggi di automezzi, ed i compensi relativi alle entrate per le altre attività esercitate, o nuove iniziative, nei limiti della normativa in materia.

ARTICOLO 7)
(Ulteriori Obblighi del Concessionario)

Oltre agli obblighi previsti dal precedente art.5, la **"GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** si impegna altresì all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti nel presente articolo e comunque rivenienti dai vecchi rapporti di convenzione di cui alla premessa del presente atto e, precisamente:

a) a mantenere in atto tutti gli obblighi rivenienti dalla precedente convenzione tra cui tutte le utenze dovute alla gestione (acqua e fogna, energia elettrica, gas, servizio di telecomunicazioni ecc.);
b) ad assicurare nei periodi di accesso del pubblico al complesso delle Grotte il servizio necessario per l'assistenza medica;
c) ad informare con tempestività, e comunque entro e non oltre **24 ore** dall'accadimento del fatto, il Comune di Castellana Grotte di ogni danneggiamento verificatosi nell'ambito del complesso delle Grotte affidato in concessione;
d) ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

L'inadempimento di uno qualunque degli ulteriori obblighi menzionati nei commi che precedono comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

ARTICOLO 8)
(Responsabilità Verso Terzi Polizza Assicurativa)

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, (così come individuato nella norma preliminare della presente Convenzione) nonché dal transito turistico nello stesso derivassero danni diretti ed indiretti di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

La Società ha fornito all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa n 826A6320 sottoscritta in data 31.12.2019 con ZURICH e con decorrenza dal 31.12.2019 al 31.12.2020, e successiva appendice per copertura sino al 31.12.2021, con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni persona lesa e di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per danni a cose;

La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune di Castellana Grotte e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

ARTICOLO 9)
(Diritti di Ispezione e di Controllo e Controllo Analogo)

Con la stipula della presente Convenzione il **Comune di Castellana Grotte**, oltre i controlli di natura tecnica previsti dalla normativa vigente e regolamentare dell'Ente, si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla gestione della **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."e sulle** risultanze economico finanziarie dell'attività societaria, per l'esercizio tempestivo delle prerogative del Socio Unico.

Sarà cura del Settore I attuare un monitoraggio trimestrale dei costi e ricavi per il 2020 e quadrimestrale per il 2021, al fine di consentire al Socio Unico di intervenire prontamente, ove necessario.

I controlli saranno effettuati da funzionari comunali all'uopo appositamente delegati dal **Comune di Castellana Grotte**.

La **"GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** è sottoposta al "Controllo Analogo" esercitato dal **Comune di Castellana Grotte** nella sua qualifica di Socio Unico, in base alla normativa vigente, cosi come per legge e per Statuto.

ARTICOLO 10)
(Nuove Scoperte)

Ove nel periodo di durata della presente Convenzione si pervenga alla scoperta di ulteriori siti carsici, non compresi tra i beni oggetto della presente Convenzione, gli saranno acquisiti di diritto al patrimonio del **Comune di Castellana Grotte**.

Negli stessi termini risulterà acquisito al patrimonio del **Comune di Castellana Grotte** qualunque altro bene mobile o immobile rinvenuto nel sottosuolo o nel soprassuolo all'interno dell'area affidata in concessione.

Oltre al vastissimo sopracitato complesso ipogeo, denominato "Grotte di Castellana", nel territorio comunale vi sono numerosissimi altri siti carsici non ancora visitabili tra cui la Grotta di San Jacopo, la Grotta della Jena, le Grotte di Pozzo Cucù, la Grotta Torre di Mastro, le già sopracitate Grotte di Via Abate Eustasio ed una serie di bocche composte di calcarei fessurati attraverso cui le acque delle precipitazioni vengono smaltite: La Cupa, Le Gravinelle, il Gravaglione e La Grave di San Giacomo, la Voragine Lamione;

La **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** potrà in ogni caso svolgere attività di ricerca scientifica in qualunque altro dei sopracitati siti presenti sul territorio del **Comune di Castellana Grotte.**

ARTICOLO 11)
(Clausola di Salvaguardia per Causa di Forza Maggiore)

Ove nel periodo di durata della presente Concessione vi fosse la necessità di causa forza maggiore che porti alla chiusura della Gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana", la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** nulla deve al Socio Unico in termini di Canone di Diritto Concessorio, se non quanto maturato sino a quell'evento.

ARTICOLO 12)
(Norma Finale)

Alla scadenza della presente Convenzione, la **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** provvederà alla riconsegna dei beni affidati in concessione, come eventualmente modificati nel rispetto delle condizioni della presente Convenzione, in buono stato d'uso, previa redazione di apposito verbale da redigersi in contradditorio con i funzionari o tecnici appositamente designati dal **Comune di Castellana Grotte**.

In caso di avvio di procedure esecutive nei confronti della **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.,** il **Comune di Castellana Grotte** ha diritto di prelazione sugli eventuali immobili di proprietà presenti nel patrimonio sociale, al prezzo di mercato.

Per ogni controversia sull'applicazione della presente Convenzione si dichiara la competenza del

Foro di **Bari.**

ARTICOLO 13)
(Spese)

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società **"GROTTE DI CASTELLANA S.r.l."** senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa. Al presente contratto, da registrarsi in modalità telematica, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), si applica l'imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal DM 22/02/2007.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto e letto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici dandone lettura a chiara e intellegibile voce alle costituite parti le quali lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono dichiarando di essere perfettamente a conoscenza degli atti citati in premessa.

Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla dott.ssa Giovanna Amodio mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verificazione fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al 09/01/2023 e dal Sig. Victor Joal Casulli mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verificazione fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al 22/02/2021.

Il presente atto, firmato da me Pubblico Ufficiale rogante a mezzo di firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verificazione fornito dall'Ente certificatore Aruba PEC S.p.A. NG CA3 ed il cui certificato risulta vigente alla data odierna e valido sino al 27/12/2020, si compone a video di n.10 facciate compreso quanto fin qui descritto della presente, escluso le firme.

Società Grotte s.r.l.

Il Presidente

(Victor Joal Casulli)

_____

Il responsabile Settore I

(dr.ssa Giovanna Amodio)

_____

Il Segretario Generale pubblico ufficiale rogante

(dr.ssa Caterina Binetti)

_____

ALLEGATO SUB 2

REGOLAMENTO D'USO DEL BENE NATURALE DENOMINATO "GROTTE DI CASTELLANA" CON RELATIVE PERTINENZE ED ACCESSORI

ARTICOLO 1

Il Comune di Castellana Grotte è proprietario di un vasto sistema di cavità sotterraneo denominato "Grotte di Castellana", quale è oggi costituito e quale potrà essere in avvenire a seguito di eventuali ulteriori scoperte, destinato per i particolari caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica e per l'importanza scientifica ad essere attentamente tutelato, conservato e goduto dalla collettività. Il Comune di Castellana Grotte deliberando di affidare in concessione il predetto complesso di beni, ha predisposto, ed il concessionario ha espressamente accettato, il presente Regolamento, affinché lo stesso costituisca parte integrante ed obbligatoria della predetta concessione.

Articolo 2

Preso Atto delle attuale contingenze relative all'Emergenza Covid-19.
Le visite si effettuano normalmente in gruppi non superiori a ____ persone per la Visita Completa e non superiore a ____ persone per la Visita Parziale, secondo gli orari stabiliti.
In caso di particolare necessità o esigenze i gruppi potranno eccezionalmente essere composti da ___ persone per la Visita Completa e ____ persone per la Visita Parziale, fermo restando l'obbligo che ogni gruppo sia, in ogni caso, accompagnato da non meno di due unità di personale.

Articolo 3

I visitatori, singoli o in gruppo come sopra specificato, sono sempre accompagnati da una Guida che si pone in testa, e da uno o più accompagnatori i quali, in considerazione del numero di visitatori o in relazione a circostanze particolari, come la presenza nel gruppo di persone anziane o impossibilitate a compiere tutto l'itinerario o anche più bambini, accompagnano la Guida.
Gli accompagnatori si pongono al centro ed in coda al gruppo, sono sempre muniti di una lampada a pila per l'illuminazione di angoli o di passaggi di particolare pregio, come pure per illuminare, e quindi tutelare, formazioni naturali che si trovino lateralmente ed in prossimità dei passaggi obbligati.
Guide ed Accompagnatori devono vigilare che nessun visitatore rechi danni alle Grotte con rotture, con scritte od altro e che gli stessi visitatori abbiano un comportamento corretto e decoroso.
Per ogni visita che comprenda più di cinque gruppi deve essere impiegata in grotta possibilmente una unità aggiuntiva di personale con funzioni di spola tra i gruppi e raccordo con l'esterno.
Il numero dei visitatori non deve mai superare quello che potrebbe compromettere l'equilibrio ambientale e le già richiamate (vedi convenzione di cui all'atto principale) condizioni di contingenza in periodo di Emergenza Covid-19.

Articolo 4

Ai fini della sicurezza tutto il complesso di cavità sotterraneo deve avere essere assistito da un impianto elettrogeno con entrata in funzione automatica in caso di interruzione dell'energia di

rete, e da impianto telefonico interno collegato con la Direzione e con la stazione superiore di arrivo dell'impianto di ascensori.
Il tutto nell'ambito del Piano Annuale della Sicurezza predisposto e attuato dalla Società Grotte di Castellana s.r.l.

Articolo 5

La società Concessionaria è obbligata a consentire sia all'interno del complesso carsico denominato "Grotte di Castellana" e di tutte le altre cavità minori presenti sul territorio del Comune di Castellana Grotte, oltre che in superficie sulle aree oggetto di Concessione, lo svolgimento di tutte quelle iniziative scientifiche, di studio, di ricerca e di tutela autorizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale.
La società Concessionaria è altresì obbligata a consentire all'interno ed all'esterno dei siti carsici sopracitati, ogni attività che l'Amministrazione Comunale intenda svolgere direttamente od indirettamente in ordine alla tutela ambientale delle "Grotte di Castellana"

Società Grotte s.r.l.

Il Presidente

(Victor Joal Casulli)

Il responsabile Settore I

(dr.ssa Giovanna Amodio)

Il Segretario Generale pubblico ufficiale rogante

(dr.ssa Caterina Binetti)

PLANIMETRIA "A" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana

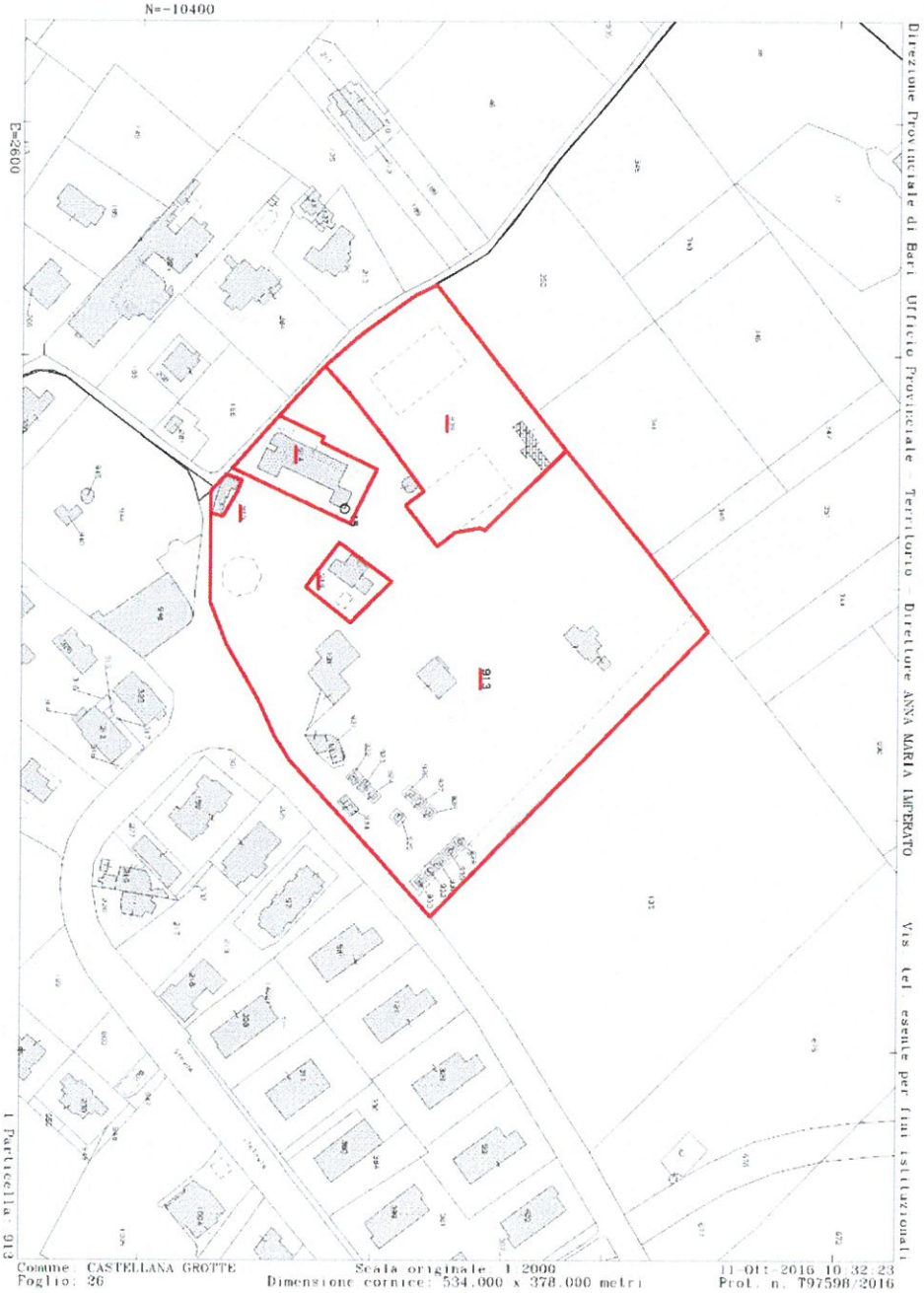

PLANIMETRIA "B" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana

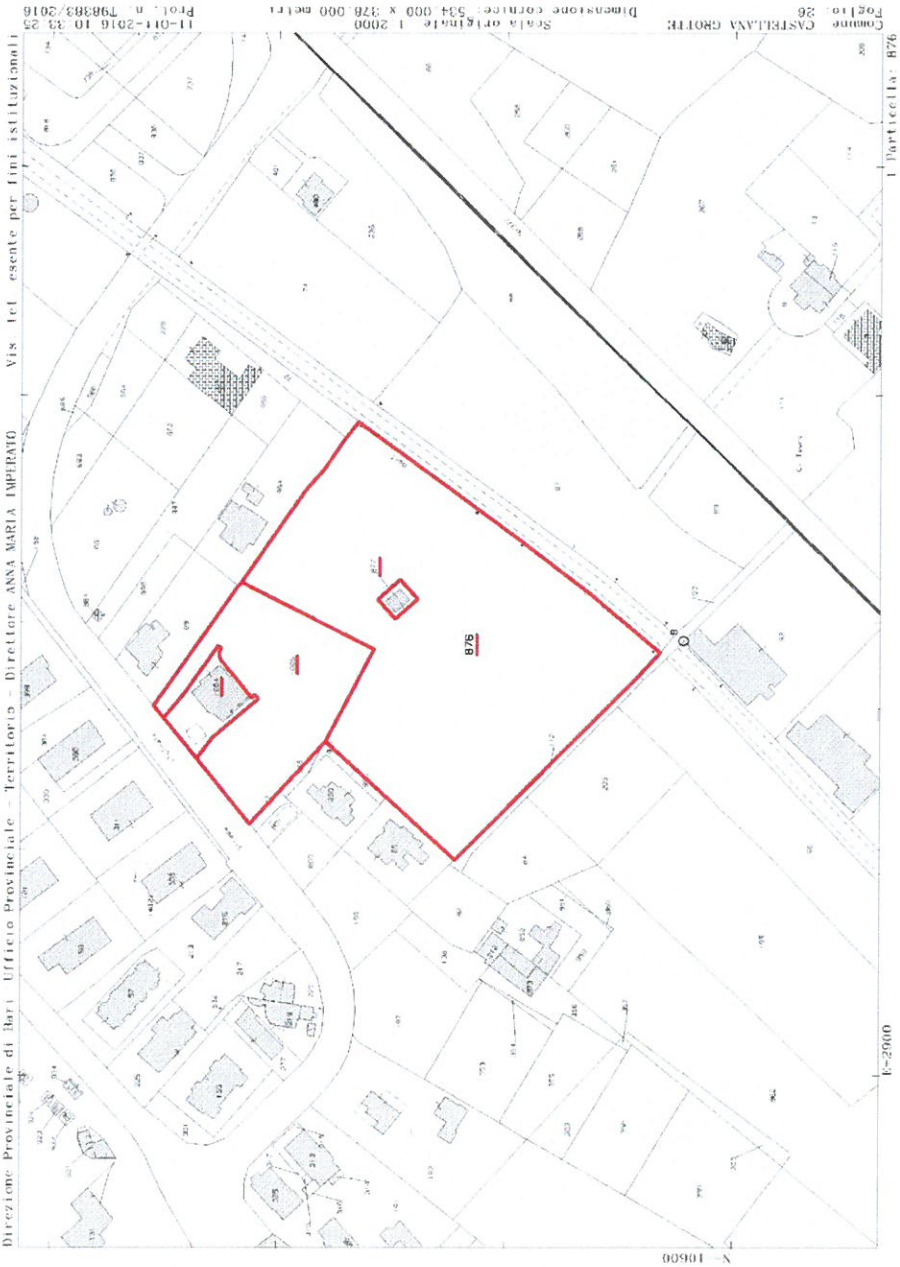

PLANIMETRIA "C" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana

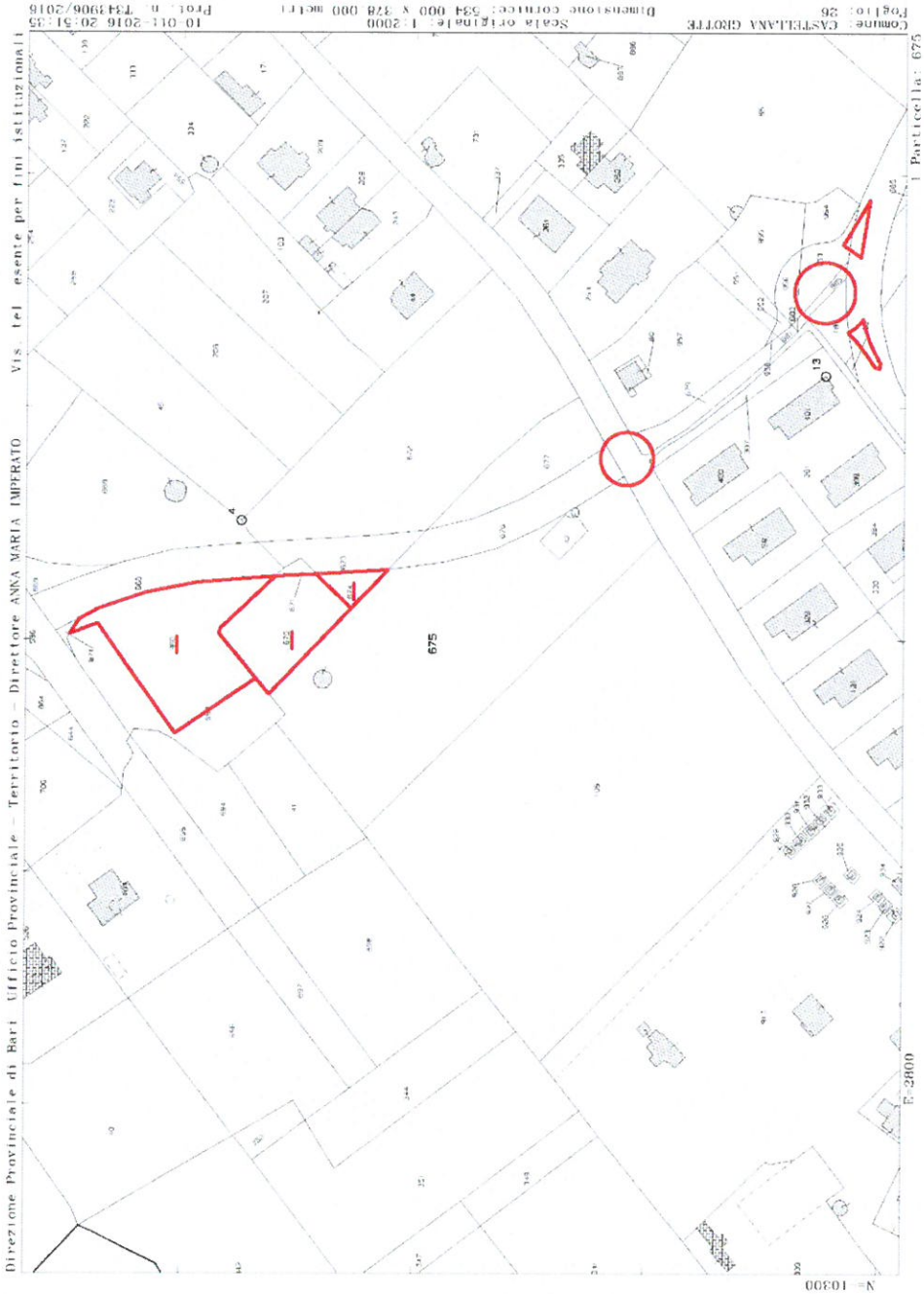
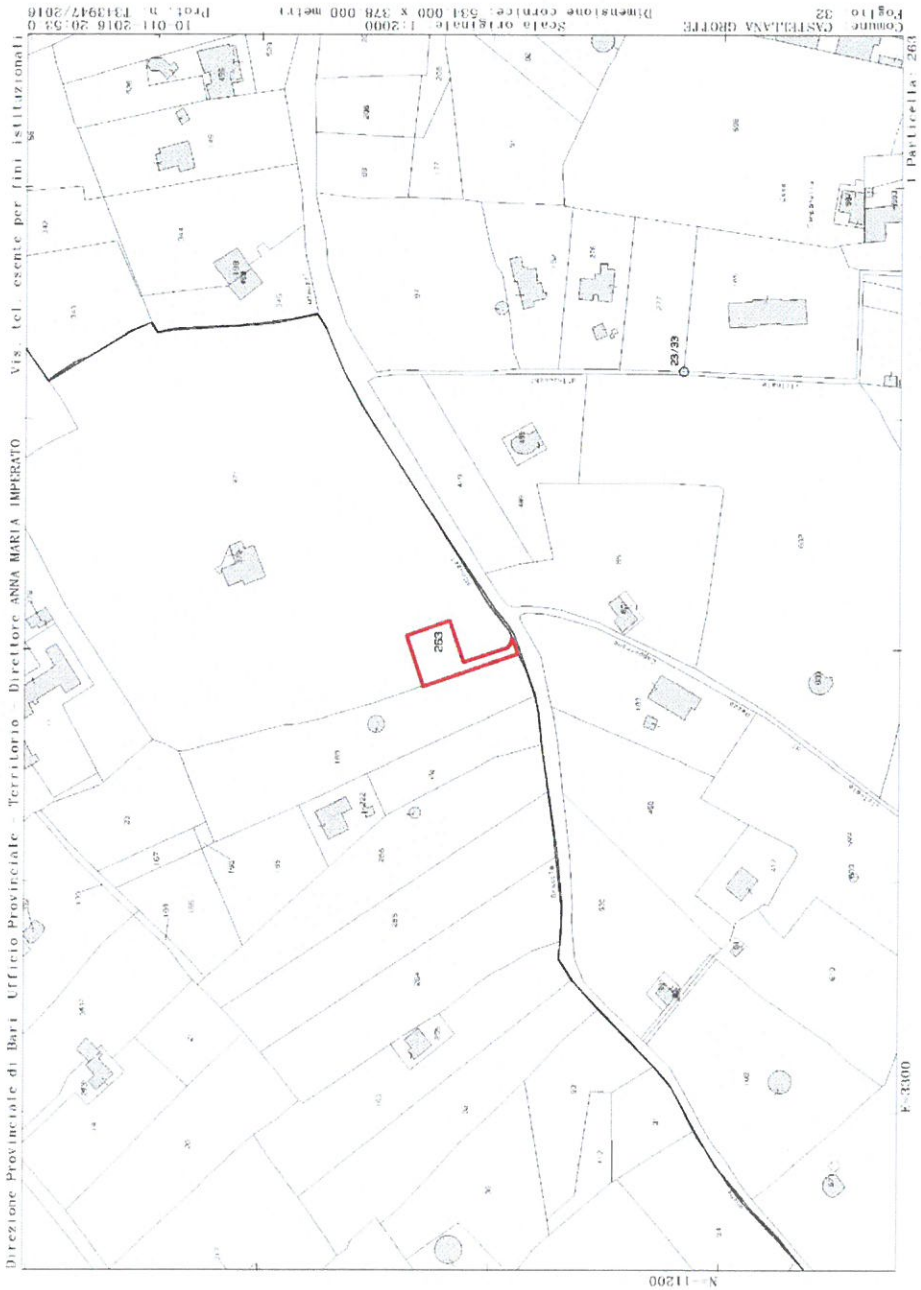
PLANIMETRIA "D" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana